

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

831^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 4 MAGGIO 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-31

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 33-47

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 49-68

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(4551) *Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

CASTELLI (LFNP) 2

Verifica del numero legale 2

SENATO

Costituzione in giudizio innanzi alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzioni . . . 3

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4551:

CASTELLI (LFNP) 4

BESOSTRI (DS), relatore 5

LAVAGNINI, sottosegretario di Stato per l'interno 6

Verifica del numero legale 4

SUI TEMPI DELLA DISCUSSIONE

PRESIDENTE 6, 7, 8

CASTELLI (LFNP) 6, 7

GUBERT (Misto-Centro) 7

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4551:

GUBERT (Misto-Centro) Pag. 9, 18, 22 e passim

BESOSTRI (DS), relatore 10, 13, 15 e passim

CASTELLI (LFNP) 10, 26

TIRELLI (LFNP) 10, 11, 13 e passim

PASTORE (FI) 11, 12, 17 e passim

STIFFONI (LFNP) 14, 15, 20

LAVAGNINI, sottosegretario di Stato per l'interno 16, 19, 22 e passim

MORANDO (DS) 16

PERUZZOTTI (LFNP) 20, 26

Verifiche del numero legale 18, 25, 26

INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta all'interrogazione 4-16378 e sui fatti connessi alla sua presentazione:

PRESIDENTE 27, 30

DOLAZZA (LFNP) 27

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Convocazione 30

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 5 MAGGIO 2000 31

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE 4551:

Articolo 1 ed emendamenti 33

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 35

Ordine del giorno n. 1 45

Articolo 2 ed emendamenti 45

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma.

ALLEGATO B

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione Pag. 49

INTERROGAZIONI

Annunzio Pag. 31

Interrogazioni 49

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4551) Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Successivamente è mancato il numero legale sulla proposta di non passare all'esame di articoli, avanzata dal senatore Castelli.

CASTELLI (*LFNP*). Reitera la richiesta di verifica del numero legale su tale proposta.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 16,55.

Senato, costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni

PRESIDENTE. Relativamente al conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del GIP presso il Tribunale dei Milano con riferimento al caso del deputato Cesare Previti, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone all'Assemblea che il Senato si costituisca in giudizio a sostegno della posizione assunta dall'altro ramo del Parlamento che ha considerato inaccettabile la tesi che propone una prevalenza dello svolgimento dell'attività processuale su quello delle funzioni parlamentari. In caso di decisione nel senso indicato, al Presidente sarà attribuita la facoltà di dare mandato ad uno o più avvocati del libero foro.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4551

CASTELLI (*LFNP*). Rinnova la richiesta di verifica del numero legale sulla proposta di non passare all'esame degli articoli.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato respinge la proposta di non passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. (*v. Resoconto stenografico*).

Passa quindi all'esame dell'articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione, e dei relativi emendamenti, che devono intendersi illustrati, essendo stati esauriti i tempi a disposizione dei presentatori.

BESOSTRI, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'1.101, del quale è stato presentato un nuovo testo. (*v. Allegato A*). Ritiene infine che l'1.8 e l'1.9 debbano essere dichiarati inammissibili in quanto non modificativi della normativa vigente.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda.

Sui tempi della discussione

CASTELLI (*LFNP*). La decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari di questa mattina riguardante il contingentamento dei tempi era riferita alla discussione generale, non anche agli emendamenti.

PRESIDENTE. Il contingentamento dei tempi riguarda il complesso di una discussione in Aula. Come previsto dall'articolo 55, comma 5, del Regolamento, l'organizzazione dei lavori è di competenza della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Accogliendo comunque le esigenze prospettate, concede 30 minuti di tempo al Gruppo LFNP, 20 minuti a Forza Italia e 10 minuti al senatore Gubert quale membro del Gruppo Misto.

CASTELLI (*LFNP*). Dovrebbe essere però la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a determinare i tempi della discussione, non la Presidenza. (*Commenti dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Il comma 1 dell'articolo 84 del Regolamento attribuisce al Presidente la facoltà di provvedere ad armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario. Concede inoltre 15 minuti di tempo ai senatori dissenzienti.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4551

GUBERT (*Misto-Centro*). Insiste nel chiedere l'approvazione degli emendamenti 1.1 e 1.2, tendenti ad eliminare il limite dei 100 anni di età quale criterio di presunta morte dell'emigrato elettore.

BESOSTRI, *relatore*. Conferma il parere contrario.

CASTELLI (*LFNP*). È assurdo che in sostanza in Italia i centenari emigrati non abbiano diritto al voto. Voterà a favore dell'1.1. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

TIRELLI (*LFNP*). In dissenso dal proprio Gruppo, si asterrà.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

PASTORE (*FI*). Voterà a favore dell'1.100.

Il Senato respinge l'emendamento 1.100.

PASTORE (*FI*). È favorevole all'1.101 (Nuovo testo), sottolineando come lo stesso relatore si sia reso conto della necessità di apportare ragionate modifiche al testo in esame. Peraltro, si dovrebbe precisare che la

partecipazione a qualunque tipo e livello di consultazione dovrebbe escludere la cancellazione dalle liste elettorali del singolo cittadino.

BESOSTRI, *relatore*. Onde valutare con attenzione il coordinamento complessivo delle norme, propone l'accantonamento dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento. Passa quindi alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.4, fino alle parole: «tre mesi».

TIRELLI (*LFNP*). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo agli emendamenti 1.4 e 1.5, tendenti a garantire il diritto di voto a chi è effettivamente interessato ad esercitarlo.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 1.4, fino alle parole: «tre mesi». Conseguentemente risultano preclusi la restante parte dello stesso emendamento ed il successivo 1.5. Viene quindi respinto l'1.6.

STIFFONI (*LFNP*). Sarebbe opportuno che le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero quanto meno verificassero quanti elettori hanno intenzione di votare solo nel Paese di residenza.

BESOSTRI, *relatore*. Si tratta di materia estranea al provvedimento.

Il Senato respinge l'emendamento 1.7.

STIFFONI (*LFNP*). Ritira gli emendamenti 1.8 e 1.9.

PRESIDENTE. Passa nuovamente all'emendamento 1.101 (Nuovo testo), precedentemente accantonato.

BESOSTRI, *relatore*. Ribadisce le ragioni che lo hanno indotto ad accogliere lo spirito della proposta, suggerendone una diversa formulazione. Considerati gli ulteriori problemi sollevati dal senatore Pastore, si potrebbe far decorrere la norma dal 1° gennaio 2001 oppure sopprimere il comma aggiuntivo del testo riformulato.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette all'Assemblea, sottolineando le difficoltà di applicazione della norma.

MORANDO (*DS*). Dichiaro il voto contrario del Gruppo all'emendamento 1.101 (Nuovo testo).

PASTORE (*FI*). Se la norma non viene modificata, un cittadino residente all'estero potrà essere cancellato dalle liste elettorali anche nel caso in cui risultasse irreperibile in occasione di due consultazioni elettorali

ravvicinate ed a livello locale, subendo quindi una discriminazione rispetto a tutti gli altri elettori non interessati dalle stesse consultazioni.

GUBERT (*Misto-Centro*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento, anche per non discriminare gli elettori residenti all'estero in zone particolarmente disagiate.

TIRELLI (*LNFP*). Di fronte all'atteggiamento di chiusura della maggioranza, chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,47, è ripresa alle ore 18,09.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'ulteriore nuovo testo dell'emendamento 1.101. (*v. Allegato A*).

BESOSTRI, *relatore*. Esprime parere favorevole.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

PASTORE (*FI*). La soluzione proposta non soddisfa completamente ma ne va comunque giudicato positivamente l'accoglimento da parte della maggioranza.

Il Senato approva l'emendamento 1.101 (Ulteriore nuovo testo).

Dopo che la richiesta di verifica del numero legale, avanzata dal senatore PERUZZOTTI (LFNP) non è risultata appoggiata, il Senato approva l'articolo 1, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

STIFFONI (*LFNP*). L'inefficienza del Ministero degli affari esteri impedisce una revisione periodica delle liste elettorali: per ovviare a questa situazione è stato proposto l'emendamento 1.0.1, che potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno.

BESOSTRI, *relatore*. Esprime parere favorevole all'ipotesi di presentazione di un ordine del giorno.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è disponibile ad accogliere un ordine del giorno in materia.

TIRELLI (*LFNP*). Presenta quindi l'ordine del giorno n. 1. (*v. Allegato A*).

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Stante l'accoglimento da parte del Governo, non verrà posto ai voti l'ordine del giorno n. 1, nel quale si considerano trasformati tutti gli emendamenti aggiuntivi.

Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PASTORE (*FI*). Illustra gli emendamenti 2.200 e 2.100.

GUBERT (*Misto-Centro*). Illustra il 2.1: se una persona iscritta all'AIRE ma cancellata dalle liste elettorali si presenta a votare, questo deve essergli consentito senza impedimenti burocratici. Qualora la proposta non venisse accettata, il relatore dovrebbe modificare il 2.501 precisando che per la riammissione al voto sia sufficiente la semplice presentazione della domanda da parte dell'interessato.

BESOSTRI, *relatore*. Illustra gli emendamenti 2.500, 2.501 e 2.600. Propone una riformulazione del 2.200. (*v. Allegato A*). Esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore e sul 2.200 (Nuovo testo).

Il Senato approva il 2.200 (Nuovo testo) e respinge il 2.100.

PRESIDENTE. Passa alla votazione del 2.500.

CASTELLI (*LFNP*). Il termine indicato nell'emendamento 2.500 per la revisione delle liste elettorali in vista della prossima consultazione è con tutta evidenza insufficiente. Questo dimostra il disinteresse della maggioranza oppure che, come denunciato nel corso della discussione, queste operazioni sono state compiute prima ancora che la legge venisse approvata. Chiede la verifica del numero legale, ricordando che l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 vieta la presentazione di decreti-legge in materia elettorale.

GUBERT (*Misto-Centro*). Condivide le considerazioni del senatore Castelli.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,30, è ripresa alle ore 18,50.

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

CASTELLI (*LFNP*). Chiede nuovamente la verifica del numero legale sul 2.500.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**Per la risposta scritta all'interrogazione 4-16378
e sui fatti connessi alla sua presentazione**

DOLAZZA (LFNP). Sollecita la risposta all'interrogazione 4-16378, del 22 settembre 1999, ribadendo la sostanziale impossibilità per un pubblico ministero di sottoporre ad interrogatorio un parlamentare, sia pure come teste, in merito alla propria attività ispettiva nell'ambito di una Commissione d'inchiesta; richiama in tal senso, considerando l'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati prevista dall'articolo 68 della Costituzione, sia le norme del codice di procedura penale, sia le disposizioni del codice penale che attribuiscono a coloro che esercitano una funzione legislativa la qualifica di pubblici ufficiali. Un comportamento che non tenesse conto di tali normative sarebbe infatti qualificabile come un vero attentato contro le Assemblee legislative e contro la libertà d'azione del parlamentare. È per tali ragioni che ieri ha respinto la richiesta di un pubblico ministero di sottoporsi ad interrogatorio. (*Applausi dal Gruppo LFNP e del senatore Vegas*).

PRESIDENTE. Come già risposto in data 2 maggio, ribadisce che un parlamentare può essere ascoltato da un magistrato, soprattutto in qualità di teste, riservandosi eventualmente di non rivelare le fonti delle proprie informazioni. Pur salvaguardando l'istituto del sindacato parlamentare, sulla possibilità per i rappresentanti della magistratura di acquisire informazioni da un parlamentare la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunque espresso un orientamento favorevole.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Comunica che il Parlamento in seduta comune è convocato, mercoledì 10 maggio, alle ore 18 anziché alle ore 16, come inizialmente previsto; conseguentemente, la seduta pomeridiana del Senato è anticipata alle ore 16.

PELLICINI, *f. f. segretario*. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 5 maggio. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 19,08.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

BUCCIARELLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bertoni, Bo, Bobbio, Bruno Ganeri, Carella, Carpi, Cecchi Gori, Cioni, Cortiana, De Luca Michele, De Martino Francesco, Di Pietro, D'Urso, Fusillo, Lauricella, Leone, Manconi, Masullo, Rocchi, Rognoni, Senese, Staniscia, Tapparo, Taviani, Villone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Diana Lino, Provera e Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Loreto, Palombo e Tabladini, per l'attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Andreotti, Daniele Galdi e Visentin, per partecipare alla 103^a Conferenza interparlamentare; Manzella, per partecipare alla riunione della Convenzione incaricata di elaborare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; Coviello, Curto, De Martino Guido, Ferrante, Giaretta, Marino, Moro e Tarolli, per sopralluogo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti delle politiche pubbliche nelle aree depresse; Salvato, per partecipare alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti membri del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,34*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4551) Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4551.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Il senatore Castelli ha quindi avanzato la proposta di non passare all'esame degli articoli e sulla conseguente votazione è mancato il numero legale.

Passiamo nuovamente alla votazione di tale proposta.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, testè avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 16,55).

Senato, costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei proporre all'Assemblea di deliberare, nel modo che riterrà, sulla questione riguardante l'onorevole Previti. Ricordo, infatti, all'Assemblea che il 19 novembre 1999, la Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, con riferimento alle ordinanze emesse il 17 e il 20 settembre 1999 in due procedimenti penali a carico dell'onorevole Cesare Previti e alle successive decisioni, in quanto non considerano assoluto impedimento il diritto-dovere del deputato di assolvere il mandato parlamentare attraverso la partecipazione a votazioni in Assemblea.

Con ordinanza del 5 aprile scorso, n. 102, depositata in cancelleria il successivo 14 aprile, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto e – ai sensi dell'articolo 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 – ha disposto la notificazione del ricorso e dell'ordinanza stessa anche al Senato della Repubblica, stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare.

Ricorso e ordinanza sono stati notificati al Senato in data 27 aprile.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata deferita la questione se il Senato debba costituirsi in giudizio.

Nella seduta di ieri, la Giunta ha ritenuto, con l'astensione di un solo senatore, di proporre all'Assemblea che il Senato si costituisca in giudizio a sostegno della posizione assunta dalla Camera dei deputati nell'ambito della vicenda concernente il deputato Previti, avendo condiviso sostanzialmente le argomentazioni svolte nel ricorso presentato da quel ramo del Parlamento. In tale ricorso si pone infatti in evidenza che la partecipazione dei parlamentari alle votazioni rappresenta un impedimento assoluto in ordine alla presenza alle udienze processuali, perché il parlamentare non può essere posto nell'alternativa fra rinunciare al diritto di difesa ovvero rinunciare a prendere parte ad una deliberazione parlamentare, per ciò abdicando al proprio diritto-dovere di svolgere il mandato conferitogli in virtù dell'elezione e tutelato in base all'articolo 67 della Costituzione. La

Giunta ha ritenuto inoltre pienamente condivisibili le considerazioni svolte dalla Camera dei deputati in ordine alla inaccettabilità della tesi prospettata dal giudice per le indagini preliminari nella vicenda concernente il deputato Previti, in base alla quale si afferma la prevalenza dello svolgimento dell'attività processuale sullo svolgimento delle funzioni parlamentari. Si è invece ravvisata l'esigenza di salvaguardare pienamente l'esercizio dell'attività parlamentare, dovendo svolgersi l'esercizio delle attività processuali senza sacrificio dell'esercizio del mandato parlamentare, nell'ottica di quella leale collaborazione fra poteri dello Stato che costituisce ormai principio cardine della giurisprudenza costituzionale.

Sulla base di tali motivazioni, la Giunta ha ravvisato l'opportunità della costituzione in giudizio del Senato, a tutela di una questione di principio che coinvolge le prerogative di entrambi i rami del Parlamento.

Su tali conclusioni è chiamata ora a pronunciarsi l'Assemblea, con l'intesa che, se il Senato delibererà di costituirsi in giudizio, si intenderà attribuita al Presidente la facoltà di dare mandato per la difesa ad uno o più avvocati del libero foro.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4551

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione della proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

Verifica del numero legale

CASTELLI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4551

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passaggio all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Castelli.

Non è approvata.

Do lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti trasmessi; il parere di nulla osta sull'emendamento 1.0.219 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.0.218».

Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti.

Essendo esauriti i tempi a disposizione dei Gruppi, ad eccezione di alcuni, gli emendamenti si intendono illustrati.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati sono stati illustrati nel corso della mia replica.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.100. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.101, se vengono accettate le seguenti modificazioni: al comma 1, lettera d), numero 4), dopo la parola: «consultazioni» inserire le seguenti: «politiche nazionali ed europee».

A questo punto, poiché possono svolgersi altre elezioni tra le due consultazioni politiche nazionali ed europee, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. I periodi di cui ai numeri 2) e 4) della lettera d) dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come modificato dalla presente legge, decorrono dalla data dell'ultima consultazione elettorale o referendaria cui il soggetto abbia partecipato».

Su tale riformulazione ho acquisito il parere favorevole dei firmatari dell'emendamento.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. Per quanto riguarda l'emendamento 1.8 esso è, a mio avviso, inammissibile perché la norma è già vigente e quindi non si può votare sulla stessa. Lo stesso discorso vale per l'emendamento 1.9, essendo in questo caso norma già vigente nella legge n. 470 del 1988.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti.

Sui tempi della discussione

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Devo rilevare che stamani, in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, si è discusso del contingentamento dei tempi relativamente agli interventi da svolgere in discussione generale. Lo dimostra il fatto che lei ha detto chiaramente che in mattinata si sarebbe svolta la discussione generale e nel pomeriggio la votazione degli emendamenti. Ora, è evidente che, avendo attribuito 45 minuti al nostro Gruppo e altrettanti a Forza Italia, lei si riferiva alla discussione generale; per quanto riguarda la fase di esame degli emendamenti evidentemente nulla è stato detto.

Mi sembra veramente una grave forzatura, la sua, anche perché se così fosse stato avremmo distribuito diversamente il nostro tempo; questo però non potevamo farlo, perché – ripeto – 45 minuti più 45 minuti, più un'altra manciata di primi attribuiti poi alla maggioranza e/o ad Alleanza Nazionale assommavano complessivamente a circa due ore, esattamente il tempo (anche se ristretto) relativo alla mattinata.

Adesso lei, signor Presidente, non può comunicarci così, *ex abrupto*, che non possiamo più parlare, perché di ciò non si è assolutamente discusso questa mattina in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

So che nel Regolamento c'è sempre una postilla che dà ragione al Presidente su qualsiasi caso sia preso in esame; credo però che siamo tra gentiluomini, e tra gentiluomini è stato detto ciò che ho ricordato. Vorrei quindi che intervenissero ora gli altri partecipanti alla riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che si è tenuta questa mattina per dichiarare se ciò che sto dicendo è vero o meno.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, il contingentamento riguarda il complesso degli interventi e non singole parti della discussione in Aula.

Del resto, non mi capita una sola volta, ma quasi puntualmente (nonostante faccia intendere che la programmazione dei lavori è compito esclusivo della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari) ed anche questa mattina – più di una volta – di dovermi riferire al comma 5 dell'articolo 55 del Regolamento, del quale, di seguito, do lettura. «Per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari determina di norma il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo, stabilendo al-

tresi la data entro cui gli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione.» E si sapeva che i provvedimenti all'ordine del giorno sarebbero stati posti in votazione: si presumeva nella tarda mattinata e comunque nelle due sedute già calendarizzate di oggi.

Convengo sul fatto che un po' di tempo per la discussione degli emendamenti possa essere concesso al suo Gruppo, così come a quello di Forza Italia. Tenuto conto delle quantità, e non delle qualità (perché su queste è padrona l'Assemblea di esprimere le proprie valutazioni), potremmo anche assegnare 30 minuti al suo Gruppo e 20 minuti al Gruppo Forza Italia.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatore Gubert, lei a quale Gruppo appartiene?

GUBERT. Signor Presidente, appartengo al Gruppo Misto, pensavo che lo sapesse.

PRESIDENTE. Dovremo centellinare il tempo, allora. Senatore Gubert, lei si prende tutto il tempo del Gruppo Misto, quando ne rappresenta solo una componente: dovrò quindi frazionare il tempo da assegnare al Gruppo.

GUBERT. Signor Presidente, non è vero. Potrà verificare che nella seduta antimeridiana non ho utilizzato tutto il tempo a disposizione del Gruppo Misto, perché diversi altri colleghi del Gruppo sono intervenuti.

PRESIDENTE. Bene, senatore Gubert: ha dieci minuti a disposizione per i suoi interventi.

PETRUCCIOLI. Da solo?

PRESIDENTE. Da solo, sì.

PETRUCCIOLI. E noi che stiamo a fare qui, signor Presidente, a reggere il moccio?

PRESIDENTE. Il senatore Gubert è in condizione di sostenere non solo i dieci minuti assegnatigli, ma anche tutto il tempo che abbiamo dinanzi a noi. (*Commenti del senatore Petruccioli*).

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, intanto la ringrazio, perché con grande onestà intellettuale ha riconosciuto che la mia tesi era corretta.

Mi permetto però di farle notare che, appunto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 55, di cui lei ha testé dato lettura, è la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che deve determinare i tempi e non la Presidenza.

Pertanto, se vogliamo procedere con un minimo di regolarità, ai sensi del nostro Regolamento, lei dovrebbe, signor Presidente, anche solo per pochi secondi, sospendere la seduta, riunire la Conferenza dei Capigruppo (*Proteste dal Gruppo DS*) e stabilire quanto ha testé deciso in maniera non rituale, onde poter procedere nei nostri lavori a norma di Regolamento.

Stiamo già trattando una materia che forza pesantemente la democrazia, cerchiamo di non andare oltre anche rispetto al Regolamento!

PRESIDENTE. Senatore Castelli, potrei sostenere l'argomento contrario, e cioè che anche la non disciplina può dare un'immagine della qualità dei nostri procedimenti elettorali. Tuttavia, non desidero addentrarmi in tali questioni, tenendomi lontano da qualsiasi aggettivo roboante che pure è stato utilizzato fuori e dentro l'Aula; inoltre dobbiamo fare i conti anche con l'immagine cui il Presidente del Senato è tenuto, ossia l'immagine del nostro Paese.

A questo punto, considerato che lei ormai è un «utente» del nostro Regolamento, passo a leggere il comma 1 dell'articolo 84: «Sugli argomenti compresi nel calendario dei lavori, i Senatori si iscrivono a parlare di norma entro il giorno precedente l'inizio della discussione, tramite i rispettivi Gruppi parlamentari».

Sto seguendo la sua tesi; tuttavia, ritengo di poter anche dire che la programmazione dei lavori riguardava il complesso del disegno di legge in esame e quindi non vedo perché sia necessario avere una discussione libera su tantissimi emendamenti ed una limitata riguardo al numero degli iscritti, perché tale discussione poteva anche esaurirsi.

Sempre all'articolo 84, è previsto che: «Se non ha avuto luogo l'organizzazione della discussione...» – come lei senatore Castelli afferma – «... ai sensi del comma 5 dell'articolo 55, il Presidente provvede ad armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario. Quando un Gruppo abbia esaurito il tempo assegnatogli, ai suoi componenti non può più essere concessa la parola. I Senatori che dissentano dalle posizioni assunte dal Gruppo di appartenenza sull'argomento in discussione hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente ed i loro interventi non sono considerati ai fini del computo del tempo assegnato al loro Gruppo».

Ho fatto riferimento a questa norma a copertura di quanto andavo proponendo in favore del suo Gruppo, di quello di Forza Italia e del senatore Gubert.

Non avendo disposto alcunché per quanto riguarda i dissenzienti, provvedo a concedere complessivamente a costoro quindici minuti. Naturalmente il tempo concesso per le dichiarazioni di voto equivale a quello assegnato.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4551

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, avrei preferito avere tempo a disposizione per l'illustrazione degli emendamenti perché ciò avrebbe reso possibile qualche ripensamento da parte del relatore ed del Governo.

L'emendamento 1.1 propone di sopprimere la norma che prevede il limite dei cento anni di età quale criterio di presunta morte del residente all'estero elettore. Anche altri colleghi, e non solo dell'opposizione, hanno evidenziato come questo criterio sia poco rispettoso di quelle pochissime persone – ma non conta che siano poche – che potrebbero votare, ma che si trovano escluse da questo diritto e che per riacquisirlo debbono effettuare delle pratiche proprio perché hanno superato i cento anni di età.

Desideravo inoltre far notare al relatore e al rappresentante del Governo come gli altri criteri che vengono inseriti con il presente disegno di legge in realtà contemplano anche il caso di chi è morto. Infatti, si prevedono le due rilevazioni censuarie e il mancato recepimento della cartolina avviso.

I morti di solito non rispondono. Gli altri meccanismi che prevedono la cancellazione presunta coprono anche il caso della cancellazione per morte presunta. Se la morte non è avvenuta, sarebbe meglio che la persona potesse votare senza questo «inghippo», se la morte è avvenuta credo che gli altri criteri riuscirebbero a coprire questo caso. Con l'emendamento 1.1 si propone allora di eliminare questo criterio, pur già presente nell'attuale legislazione, e migliorare così la legge.

Con l'emendamento 1.2 si propone un numero di anni maggiore di cento. Ci sono persone che possono vivere più di cento anni; alzando anche di poco quel limite non penso si creerebbero grandi rivoluzioni in termini di presunzioni, ma almeno si rispetterebbero queste persone. Il numero di anni che propongo è centoventi, ma potrebbe anche essere diverso. Credo sia da evitare, per rispetto della dignità di questi uomini, il considerarli come aventi perso il diritto elettorale perché hanno superato i cento anni.

Invito, quindi, il relatore e il Governo, se possibile, a ripensare al loro parere negativo o a proporre qualche altro aggiustamento in relazione agli emendamenti che ho presentato.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se, udite le considerazioni del senatore Gubert, intende modificare il suo parere.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, con questo provvedimento si intende semplicemente aggiungere delle nuove ipotesi, non cambiare una legislazione vigente. Ove questa fosse stata applicata, avremmo il problema di dover prevedere una norma per riscrivere i centenari che fossero già stati cancellati. Direi, quindi, che è bene non mutare il criterio dei cento anni. D'altronde, finché non ci sarà il voto per posta, il problema del centenario non è quello di avere il diritto al voto, ma di dover venire a votare di persona. Se è in grado di farlo, verrà iscritto nelle liste ai sensi dell'articolo 2.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, le dichiarazioni del relatore sarebbero risibili, se non si trattasse di una materia così importante; sono comunque sconcertanti.

In pratica, il relatore dichiara che per legge i centenari in Italia non possono più votare. (*Commenti dal Gruppo DS*). Sostanzialmente è questo che dice: il centenario viene cancellato dalle liste; semmai è lui a doversi preoccupare di far valere il proprio diritto.

Vorrei ricordare, anche riguardo all'affermazione che il relatore ha fatto in sede di replica, quando ha detto che queste disposizioni sono state stabilite nel 1988, che da allora – forse se ne sarà accorto anche lui – la durata media della vita in Italia è aumentata di molto. Quindi, per una forma di rispetto verso quei numerosi centenari che ci sono (*Commenti ironici dal Gruppo DS*)... Va bene, prendo atto che la sinistra odia i centenari. È una novità, prendiamo atto anche di questo.

Qui c'è un accanimento contro i centenari che, invece, secondo me, dovrebbero essere un patrimonio della nazione e andrebbero difesi. (*Ilarità della senatrice De Zulueta*). Ripeto, il mio pensiero riverente torna ad Ardito Desio, che la signora che ride lì non sa nemmeno chi sia; probabilmente non lo conosce, magari se viene da me le darò qualche informazione in merito.

Il mio pensiero va ad Ardito Desio, a cui chiedo scusa a nome di tutto il Senato per questa norma. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

TIRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Avanza una richiesta procedurale?

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ma quale dissenso! Poi non si lamenti, perché lei non avrà altro tempo. Immagino che dissenta perché intende tutelare i novantanovenenni. (*Ilarità*).

TIRELLI. No, signor Presidente, se mi lascia fare la dichiarazione!

Dissentito dal mio Gruppo, per cui mi asterrò o non parteciperò al voto, scelga lei, signor Presidente, perché questa mi sembra una barzelletta.

Nella sua ansia di semplificazione amministrativa, il collega Besostri ha inventato una nuova forma di certificazione. Sono 22 anni che faccio il medico e, in tale veste, posso assicurarle che abbiamo sempre fatto i certificati di morte. Il collega Besostri ha ora inventato i certificati di vita che gli ultracentenari devono portare per votare. Pur complimentandomi per la soluzione trovata, non credo che si determini in questo modo una semplificazione amministrativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dai senatori Stiffoni e Tirelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, l'emendamento 1.100 mira a rendere più severa la normativa in esame. Comunque, non solleviamo su questo punto un problema di sostanza in quanto (e anticipo la dichiarazione di voto sull'emendamento 1.101) ci sembra interessante, anche dal punto di vista politico e di metodo, che il relatore abbia accolto il suggerimento...

PRESIDENTE. Senatore Pastore, siamo in fase di votazione dell'emendamento 1.100 e non dell'emendamento 1.101.

PASTORE. Signor Presidente, poiché non ho illustrato gli emendamenti presentati, vorrei esplicitare il concetto che essi intendono sostanzialmente esprimere. Peraltro, poiché i minuti a nostra disposizione sono ben determinati, che io li spenda adesso o tra dieci minuti è la stessa cosa.

Come dicevo, è significativo dal punto di vista sia politico che di metodo che il relatore si sia reso conto – come ce ne siamo resi conto noi –,

sia pure in ritardo rispetto alle valutazioni emerse in Commissione, che il provvedimento necessita di una serie di correttivi seri visto che, altrimenti, si rischierebbe di mettere in crisi il diritto al voto che è sacrosanto anche per i cittadini residenti all'estero.

Signor Presidente, le problematiche testé richiamate non sono emerse in Commissione affari costituzionali in quanto tutti abbiamo voluto facilitare l'*iter* del disegno di legge; al collega Falomi, il quale ha dichiarato che la Commissione ha avuto a disposizione un mese per esaminare il provvedimento, voglio ricordare che, trascorsi i 15 giorni di chiusura del Parlamento, abbiamo potuto dedicare solo due sedute della Commissione all'esame dell'articolato, essendosi verificato il *blackout* prima elettorale, poi della crisi di Governo.

Emergono ora alcuni problemi veramente seri di cui il relatore si sta facendo carico – e questo gli fa onore –, che danno però giustamente luogo alla necessità di un dibattito per la formulazione di considerazioni di carattere anche tecnico.

Se il Presidente mi consentirà di intervenire nuovamente in fase di votazione dell'emendamento 1.101, coglierò l'occasione per spendere due parole anche su tale emendamento. Per ora, comunque, ho svolto un intervento generale tendente ad illustrare la filosofia che ispira i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101 (Nuovo testo).

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, apprezzo l'accoglimento sostanziale da parte del relatore dell'emendamento 1.101. Vorrei solo che fosse chiaro in Assemblea attraverso o un'integrazione o attraverso le dichiarazioni espresse in questa sede (preferirei comunque un'integrazione normativa) che, ancorché si parli di consultazioni politiche ed europee, si dà però per scontato – vorrei che il relatore prestasse attenzione su questo punto perché altrimenti non è possibile capirsi – che, laddove tra due di queste consultazioni vi sia stata la presenza in una consultazione elettorale di diverso livello, tale presenza interrompa, per così dire, la continuità dell'assenza alle consultazioni politiche.

Vorrei che questo fosse chiaro, altrimenti potrebbe accadere paradossalmente che un elettore, assente in un'elezione politica, presente in un'elezione amministrativa e di nuovo assente in un'altra elezione politica, in

forza di questa norma dovrebbe essere cancellato, ancorché in via presuntiva, dalle liste elettorali.

Credo quindi che sotto questo profilo sia necessaria, ripeto, o un'integrazione, preferibilmente (anche se mi rendo conto della difficoltà di trovare una giusta formulazione, perché si tratta di una legge estremamente delicata), oppure un chiarimento in Aula, in modo che un domani i nostri lavori possano servire a chi dovrà interpretare la norma e dissipare ogni dubbio sul fatto che per un cittadino, una volta rientrato in Italia anche per consultazioni di grado, diciamo, inferiore, non valga più, a questo fine, l'assenza in consultazioni politiche precedenti. Questo per me dovrebbe essere un punto pacifico, ma è bene che se ne dia atto in questa sede.

In conclusione, sull'emendamento 1.101 (Nuovo testo) annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Besostri, lei ha inteso la richiesta del senatore Pastore?

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, questa richiesta richiede una riflessione di coordinamento e dunque propongo che l'emendamento 1.101 (Nuovo testo) venga accantonato, in modo da poter verificare se è possibile trovare una formulazione che eviti i problemi sollevati, ma anche che poi non vi siano delle cancellazioni indebite, perché il punto è che non esiste una certificazione di partecipazione a una consultazione elettorale.

Chiedo pertanto che quest'emendamento venga accantonato per avere il tempo di studiare una formulazione diversa.

PRESIDENTE. Udita la richiesta avanzata da parte del relatore, accantoniamo l'emendamento 1.101 (Nuovo testo). Il problema è che, se scriviamo: «consultazioni politiche», non possiamo includere anche le consultazioni locali, come diceva il senatore Pastore.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.4.

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI. Signor Presidente, questo è il primo di una serie di emendamenti, l'1.4, l'1.5 e l'1.6, che entrano nel merito della legge elettorale stessa. Questi emendamenti evidentemente sono finalizzati a garantire il diritto di voto a chi è effettivamente interessato. Non siamo del parere che chi sta lontano per anni (poi si può discutere nel merito sul numero di questi anni) dimostri un interesse verso la vita del Paese di origine; ci riferiamo cioè a chi non ha interessi, in pratica, a livello nazionale.

L'1.4 è uno dei tanti emendamenti presentati anche nella discussione della legge costituzionale sul voto degli italiani all'estero, che confer-

miamo qui proprio perché la stessa legge costituzionale affida alla legge ordinaria la regolamentazione.

Invito perciò i colleghi se non altro a leggere questi emendamenti e a rendersi conto di cosa vogliano dire, perché tendono a garantire il diritto di voto effettivamente a chi vuole votare o perché ha l'intenzione di tornare in Italia o perché ha mantenuto interessi nel nostro Paese, e perciò vuole influire sulla vita politica nazionale attraverso un legittimo diritto di voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.4, presentato dai senatori Stiffoni e Tirelli, fino alle parole: «tre mesi».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.4, nonché l'emendamento 1.5.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dai senatori Stiffoni e Tirelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

STIFFONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI. Signor Presidente, rispetto a questo emendamento vorrei ricordare le parole del senatore Besostri pronunciate in data 30 marzo di quest'anno, quando ha detto: «Il provvedimento si rende necessario per garantire, sin dalla prossima consultazione referendaria, una revisione delle liste elettorali, così da evitare le disfunzioni che si sono verificate nel corso delle consultazioni dello scorso anno, oggetto di un'ampia e nota polemica».

Ora, il disegno di legge in oggetto sembra essere stato preparato e discusso così velocemente appunto per soddisfare le esigenze delle prossime consultazioni referendarie, anche se nella relazione si dice: «In definitiva, con il presente disegno di legge, vengono dettate norme che consentono una più corretta gestione dell'AIRE, anche in vista di future consultazioni politiche, in occasione delle quali gli elettori residenti all'estero saranno chiamati all'elezione di propri rappresentanti nella circoscrizione Estero».

Signor Presidente, penso sia opportuno, anche in collaborazione con i nostri consolati e con le nostre ambasciate all'estero (è opportuno che almeno da questo punto di vista ci diano una mano), verificare chi, tra i nostri emigrati, ha intenzione di votare soltanto nel Paese di residenza all'e-

stero. Non vedo come il relatore possa essere per principio contrario a questa previsione, che a noi sembra stia nella logica delle cose.

PRESIDENTE. Il relatore vuole aggiungere qualcosa in proposito?

BESOSTRI, *relatore*. Stiamo regolando le ipotesi di cancellazione dalla lista elettorale, non le modalità di esercizio del diritto di voto da parte di chi ha una doppia cittadinanza. Pertanto, questa materia è estranea al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dai senatori Stiffoni e Tirelli.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.8 e 1.9 sono superflui, perché le disposizioni in essi contenute sono già previste in altra normativa. Credo che anche i senatori Stiffoni e Tirelli convengano su questo punto.

STIFFONI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.8 e 1.9.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'emendamento 1.101, precedentemente accantonato.

BESOSTRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI. La questione che è stata segnalata è che il comune non è in possesso del dato dell'ultima consultazione elettorale a cui il soggetto ha partecipato, perciò la norma diventerebbe inapplicabile in questo senso. Allora, in attesa di introdurre questo aggiustamento, si potrebbe fare entrare a regime questa disposizione in epoca successiva, applicandola non per questa consultazione referendaria, ma a partire dal 1° gennaio 2001. Altrimenti, si potrebbe semplicemente eliminare la seconda parte dell'emendamento 1.101, nel testo riformulato, con cui si propone di introdurre un comma 1-*bis*.

Cercherò di spiegare qual è la questione che crea una disparità di trattamento. Supponiamo che, nello stesso anno, in un determinato comune si facciano due consultazioni elettorali (ad esempio, nel caso in cui muoia un sindaco appena eletto e si debba procedere a nuova elezione). Il soggetto che è stato assente solo per un anno e poi ritorna viene cancellato dalla lista elettorale, mentre ciò non avviene per altri soggetti che magari sono stati assenti per cinque anni, nei cui comuni di residenza non vi siano state consultazioni elettorali.

Si viene a creare, a mio avviso, una situazione estremamente variegata. Per questo motivo si è voluto collegare questa disposizione ad ele-

zioni che coinvolgono l'intera popolazione, come la consultazione referendaria. In tal modo, il mancato recapito della cartolina avviso non provoca una cancellazione dalle liste elettorali per una assenza temporanea in un arco di tempo eccessivamente ristretto.

Questa è l'opinione per cui sarebbe stato meglio fare riferimento a consultazioni che avvengono in maniera generale su tutto il territorio. Comunque, ciascuno esprime la propria valutazione.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo intende aggiungere qualcosa?

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, l'emendamento 1.101 (Nuovo testo) diventa di difficile applicazione dal momento che non sappiamo se un elettore ha votato o meno, poiché le liste elettorali non ritornano al comune. Quindi, non siamo in condizione di effettuare tale verifica.

Il relatore ha spiegato bene quali sono i problemi e il Governo, su questo punto, si rimette all'Aula. La formulazione originaria è più chiara, in quanto si parla di cartoline che non ritornano indietro per due consultazioni consecutive. Un'altra valutazione che incide direttamente sul voto crea notevoli problemi applicativi anche in relazione ai tempi che noi abbiamo a disposizione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101 (Nuovo testo).

MORANDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO. Signor Presidente, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra, dichiaro il voto contrario all'emendamento 1.101, anche dopo la riformulazione proposta dal relatore. Infatti, la procedura seguita dal comune per avvisare gli iscritti all'AIRE dell'esistenza di una consultazione elettorale alla quale quel cittadino (iscritto all'AIRE) può partecipare è assolutamente identica quale che sia la consultazione che deve svolgersi, sia essa comunale, referendaria, politica o regionale. L'essenziale è che venga accertato che, seguita la procedura dell'invio della cartolina, essa torni indietro con l'indicazione: «Sconosciuto a questo indirizzo». Quello è l'elemento che determina la cancellazione, non il tipo di consultazione elettorale che ha dato luogo a questa procedura o a che cosa servissero quelle elezioni.

Sotto tale profilo, ritengo che l'emendamento originario sia immotivato e che la riformulazione generosa del relatore non cambi la sostanza del provvedimento al nostro esame. Per questo motivo, il nostro voto sarà contrario.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, probabilmente il collega Morando non ha colto nel segno dell'emendamento originario, in quanto il problema che anche il relatore ha cercato di spiegare è diverso. Noi abbiamo avuto, ad esempio, due consultazioni di carattere amministrativo, la prima alla fine del 1998 e la seconda all'inizio del 1999. Il ritorno della cartolina di avviso per irreperibilità del destinatario in due consultazioni amministrative, che riguardano quindi territori limitati e che possono comunque coinvolgere le stesse persone (può essere un comune e poi la provincia di riferimento, oppure un altro ente e un'elezione nazionale o regionale o comunale), pone due problemi: il primo è l'eccessiva vicinanza dei termini per la cancellazione, dal momento che potrebbero essere ridotti a sette-otto mesi, come spesso avviene in Italia; il secondo problema riguarda la disparità di trattamento, perché il cittadino residente all'estero, che si trova per ventura coinvolto in due votazioni del genere, verrà cancellato, mentre il cittadino ugualmente irreperibile, che invece non vi è coinvolto, resta iscritto nelle liste.

Quindi, il riferimento alle elezioni politiche nazionali o referendarie, ossia elezioni che coprono tutto il territorio nazionale, viene a soddisfare questa duplice esigenza: in primo luogo, il problema temporale, perché le elezioni nazionali si tengono con scadenze più lunghe (quelle referendarie possono tenersi ogni anno); in secondo luogo, soprattutto, il problema della parità di trattamento.

Se una massa di cittadini è irreperibile, deve essere trattata nello stesso modo; non possiamo avere, anche tra i cittadini potenzialmente irreperibili, una categoria che viene cancellata e un'altra che viene mantenuta. Non riesco a capire come sia possibile non percepire questo concetto fino in fondo.

Il secondo comma proposto dal relatore si preoccupa di rendere applicabile la normativa, ma è un problema secondario rispetto a quello principale, che comporta una scelta di fondo. È evidente che se applicassimo oggi questa norma, essendosi tenute diverse elezioni che non hanno riguardato tutto il Paese, ad esempio le ultime regionali, ciò potrebbe dar luogo alla cancellazione. Questo fatto allora non è più tecnico ma diventa politico. Si è parlato precedentemente di attentato alla democrazia e di regole non rispettate; sono convinto che il rimedio a tali censure sia peggiore del male.

Mi rendo conto che il nostro emendamento crea problemi applicativi, ma si può studiare meglio. Tornando a quanto ho detto prima, abbiamo avuto tempi ristretti a causa di contingenze politiche. Il nostro emendamento può ricevere correzioni tali da consentire di salvare, per così dire, capra e cavoli, migliorando la norma senza arrivare a creare situazioni del genere. Diversamente si violenta il sistema legislativo per fini eminentemente politici, che appartengono ad una parte della maggioranza

la quale – non ho capito come faccia a ritenerlo – vede nel *referendum*, cui sarà applicato il provvedimento, una salvezza o la panacea di tutti i mali. Il discorso si sposta così sul piano politico, con le conseguenti contrapposizioni politiche che avremmo voluto evitare in questa sede.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, vorrei portare ulteriori argomentazioni all'ultimo intervento, ricordando che l'irreperibilità può dipendere da un cambiamento di residenza o dalla difficoltà di funzionamento dei servizi postali. Non so chi tra noi abbia avuto occasione di far visita ai nostri emigrati; posso assicurare che in Argentina, nel Chaco, esistono emigrati che vivono in capanne sperdute. Qualora nel loro comune si svolgano due *referendum* comunali e la cartolina non torni indietro, non saranno neanche avvisati di ulteriori elezioni nazionali?

Credo che la proposta dell'emendamento 1.101, con eventuali aggiustamenti, sia molto ragionevole. Se per due consultazioni politiche viene a mancare la reperibilità – non importa cosa sia avvenuto nel frattempo – può avvenire una cancellazione presunta; ma se non è previsto un limite rispetto al tipo di elezione e all'intervallo tra le elezioni, saranno discriminati soprattutto gli immigrati che vivono nelle zone più disagiate.

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI. Signor Presidente, a noi sembra che le motivazioni del collega Pastore siano più che accettabili. Se l'Assemblea non le accoglierà, ciò confermerà che non esiste la volontà di apportare correttivi ad un provvedimento di cui abbiamo già detto cosa pensiamo. Se la maggioranza ha i paraocchi, come noi pensiamo, vogliamo che sia almeno presente in Aula, ragion per cui chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, testé avanzata dal senatore Tirelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

(Vivaci commenti dal Gruppo LFNP).

PERUZZOTTI. Signor Presidente, fanno i giochini!

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, cosa posso fare? Dovreste cercare almeno di essere immobili, invece voi siete avari e qualche volta troppo mobili.

Per questa volta, comunque, consento di ripetere la verifica per constatare se la richiesta del senatore Tirelli è appoggiata o meno.

Invito il senatore segretario a verificare nuovamente se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,47, è ripresa alle ore 18,09).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4551

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato un ulteriore nuovo testo dell'emendamento 1.101, di cui do lettura.

«Al comma 1, lettera b), n. 4), dopo la parola: «consultazioni» inserire le seguenti: «che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno»; aggiungere, in fine, le parole: «nonché le consultazioni referendarie locali».

1.101 (Ulteriore nuovo testo) SCHIFANI, PASTORE, TERRACINI, DE ANNA, MAGGIORE, BRUNI, LAURO, PIANETTA

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla ulteriore nuova formulazione dell'emendamento.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su questo ulteriore nuovo testo dell'emendamento 1.101, perché penso superi le varie obiezioni emerse in Assemblea.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo esprime parere favorevole sull'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101 (Ulteriore nuovo testo).

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, la formulazione su cui il relatore e il rappresentante del Governo hanno testé espresso parere favorevole soddisfa a metà le esigenze fatte presenti nel mio precedente intervento.

Comunque, non posso che dichiararmi soddisfatto che quello che abbiamo intuito ed espresso in quest'Aula, è stato raccolto dal relatore e dal rappresentante del Governo e compreso anche dalla maggioranza, in particolare dai senatori del Gruppo DS, e cioè che era opportuno evitare, a fronte di consultazioni ravvicinatissime, che si determinasse una cancellazione dalle liste elettorali dei cittadini residenti all'estero, sulla base – appunto – di un periodo di tempo molto breve.

Siamo dunque soddisfatti a metà, ma preferiamo un bicchiere mezzo pieno ad uno vuoto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.101 (Ulteriore nuovo testo), presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, che invito i presentatori ad illustrare.

STIFFONI. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo che si propone con l'emendamento 1.0.1 ha la finalità di sollecitare una collaborazione del Ministero degli affari esteri con le nostre amministrazioni comunali.

Come ho avuto occasione di dichiarare in discussione generale, sei mesi prima delle consultazioni europee o politiche da parte del Ministero dell'interno vengono inviati a tutti i comuni della Repubblica i tabulati relativi ai nostri emigranti all'estero per provvedere agli opportuni aggiornamenti.

È stato riscontrato che sistematicamente nella tornata successiva di aggiornamento i tabulati vengono restituiti alle amministrazioni comunali, senza che siano stati recepiti gli aggiornamenti precedentemente evidenziati.

La questione è abbastanza singolare, considerato che la legge n. 470 è in vigore dal 1988, e quindi anche il Ministero degli esteri dovrebbe attenersi alle disposizioni in essa contenute.

Le amministrazioni comunali fanno la loro parte, ma poi dopo ci si lagna perché ci sono, centinaia di migliaia di nostri connazionali ancora inseriti in questi tabulati e che non avrebbero invece diritto a votare!

L'articolo aggiuntivo proposto con il nostro emendamento, comunque disponibili a trasformare in ordine del giorno, se vi è l'accordo del relatore, è teso appunto a sollecitare il Ministero degli esteri ad attivarsi e quindi a recepire quegli aggiornamenti cui ho accennato e che sistematicamente i comuni effettuano ad ogni verifica.

Do per illustrati i restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Non sono condivido l'opportunità di inserire la norma prevista dall'emendamento 1.0.1 nel testo del presente provvedimento; tuttavia, se esso fosse trasformato in ordine del giorno, inteso come raccomandazione, onde ottenere un maggior coordinamento tra i Ministeri degli affari esteri e dell'interno ed i comuni, potrei anche esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Tirelli, se accede al suggerimento avanzato dal relatore.

TIRELLI. Signor Presidente, ci eravamo dichiarati disponibili a trasformare il nostro emendamento in ordine del giorno, in cui non si impegnasse il Governo, ma che fosse considerato come raccomandazione, nella quale andrebbero però individuati più specificatamente gli adempimenti che debbono essere eseguiti.

In tal senso riteniamo che l'ordine del giorno rappresenti lo strumento più idoneo affinché il Governo intraprenda effettivamente questo percorso per addivenire a quanto auspicato credo non solo da noi, ma anche dalla maggioranza e dal relatore.

BESOSTRI, *relatore*. Il Governo ha proposto questo provvedimento proprio per ovviare alle sfasature esistenti, e quindi credo sia disponibile ad impegnarsi in favore di un coordinamento di tutti gli uffici.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza il seguente ordine del giorno, sostitutivo di tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1:

«Il Senato,

impegna il Governo, affinché, in collaborazione con i comuni e il Ministero degli affari esteri, la direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provveda a redigere ed aggiornare periodicamente, e comunque nei 60 giorni precedenti ad una consultazione elettorale, l'elenco degli aventi diritto al voto residenti all'estero».

9.4551.1

STIFFONI, TIRELLI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

BESOSTRI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 1 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE. Signor Presidente, l'emendamento 2.200 mira a rendere omogeneo il termine dei venti giorni previsto per l'invio della cartolina di avviso con quello della revisione delle liste.

L'emendamento 2.100 si illustra da sé.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 2.500 consegue al parere favorevole che avrei espresso sul 2.200, proponendo una riformulazione volta a consentire in sede di prima applicazione la riduzione del termine per questa consultazione referendaria.

GUBERT. Signor Presidente, il relatore ha in parte tenuto conto con l'emendamento 2.501 delle osservazioni fatte circa le procedure di riammissione previste nel testo originario. Pensiamo ad un emigrato che arrivi dall'estero, il quale non ha ricevuto alcuna comunicazione di essere stato cancellato dalle liste elettorali, e che pensa pertanto di poter votare recandosi, com'è possibile, presso gli uffici comunali a ritirare il certificato elettorale e che si trova invece di fronte all'obbligo, per votare, di presentare una domanda per la reiscrizione nelle liste elettorali.

Credo sia più semplice eliminare la previsione della domanda. Se una persona si ripresenta e vuole votare, certificando con un documento la

propria identità, deve poterlo fare. Questo presuppone che venga mantenuta una registrazione dei cancellati dall'AIRE.

Tale presupposto, però, vale anche per l'emendamento 2.501, perché se si presenta la domanda di reinscrizione, occorrerà che qualcuno vagli questa domanda, stabilisca se è attendibile o meno e quindi se possa essere accolta.

L'emendamento 2.1 tenderebbe a semplificare ulteriormente le procedure, ritenendo sufficiente la sola verifica della presenza con un documento di identità per il riconoscimento del titolo a votare. In ogni caso, qualora questa mia proposta non fosse approvata, chiederei al relatore di specificare che è sufficiente la domanda. Infatti se la domanda, di cui all'emendamento 2.501, deve essere valutata e deve poi essere comunicato l'esito di tale valutazione, si rischia di cadere nello stesso pericolo che il relatore voleva, in parte, evitare.

A mio giudizio, nell'emendamento 2.501 andrebbe precisato che i cittadini cancellati dalle liste elettorali con apposita domanda sono reinscritti (e non che possono richiedere la reinscrizione) nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e nelle liste elettorali.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.200 purché sia riformulato nei seguenti termini:

«Al comma 2, sostituire le parole: «in occasione di elezioni» con le altre «in occasione di consultazioni elettorali e referendarie»; sostituire la parola «quindicesimo» con l'altra «ventesimo».

2.200 (Nuovo testo) SCHIFANI, PASTORE, TERRACINI, DE ANNA, MAGGIORE, BRUNI, LAURO, PIANETTA

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.100 e sul 2.1 che, a mio avviso, è ricompreso nell'emendamento 2.501. Infatti, non si può prevedere la presentazione di una semplice domanda ma di una domanda apposita, in quanto essa dovrà inevitabilmente contenere l'indicazione degli elementi prima sconosciuti. Ad esempio, la cancellazione dalle liste elettorali è un atto dovuto quando l'indirizzo è sconosciuto sia nel comune sia nell'AIRE. Laddove si verifichi un'irreperibilità presunta, salvo prova contraria, se vi è la domanda firmata dall'interessato che fornisce i dati mancanti, nessuno potrà negargli la reinscrizione, ma è chiaro che debba chiederla.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 2.200 nella riformulazione proposta dal relatore e sugli emendamenti 2.500, 2.501 e 2.600. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 2.100 e 2.1.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, accoglie la proposta di modifica dell'emendamento 2.200, avanzata dal relatore?

PASTORE. Sì, signor Presidente, accolgo tale proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.200 (Nuovo testo), presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.500.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, vorrei rivolgermi al relatore per capire che conti ha fatto presentando l'emendamento 2.500. Chiaramente i quindici giorni previsti dal testo originario non sono sufficienti ma, se non sbaglio, la previsione di dodici giorni, considerando anche il giorno di entrata in vigore della legge, successivamente alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, richiederebbe che il testo in esame sia approvato dalla Camera dei deputati lunedì e che, nel giro di pochissime ore, si dia inizio e fine alle operazioni previste dalla legge.

Delle due l'una: o siamo ormai fuori tempo massimo o abbiamo avuto ragione noi quando abbiamo affermato che le operazioni previste nel provvedimento erano state già effettuate anche se la legge non era stata varata. Bisognerebbe allora capire in base a quali norme le prefetture e i comuni hanno agito. Siamo, ancora una volta, in presenza di una gravissima forzatura delle procedure democratiche di questo Paese.

Sulla votazione di questo emendamento chiediamo la verifica del numero legale, ma vorrei prima fare alcune dichiarazioni, visto che forse non ne avremo più il tempo. Questa mattina il ministro Bianco ha chiesto un segnale al Parlamento. Ebbene, se mancherà il numero legale, il segnale sarà che questa maggioranza, in realtà, se ne frega di questo provvedimento, al di là delle dichiarazioni rilasciate alla stampa.

Ricordo anche che se il Governo dovesse emanare un decreto-legge, non soltanto tale decreto sarebbe illegittimo dal punto di vista politico, perché andrebbe contro la volontà espressa da quest'Aula, ma sarebbe addirittura illegale; ricordo, infatti, che l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 proibisce espressamente al Governo di intervenire con decreto-legge

in materia elettorale. Vedo che i Sottosegretari si guardano in faccia: andate a verificare e vedrete che è così.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, oltre a condividere quanto adesso esposto dal collega Castelli, volevo far rilevare che, nell'ipotesi che questo disegno di legge non sia approvato in tempo per la prossima consultazione referendaria, questa norma varrebbe per la prima consultazione successiva, e quindi verrebbero abbreviati inutilmente e dannosamente dei termini per una consultazione per la quale, invece, non vi è alcuna ragione di fare questo.

Allora suggerirei al relatore, se vuol mantenere questo testo, sul quale esprimerò comunque un voto contrario, di precisarlo meglio, dicendo che questa deroga vale non in sede di prima applicazione ma per le consultazioni referendarie indette per il giorno 21 maggio 2000.

PRESIDENTE. Si tratterebbe di una «legge fotografia», insomma.

GUBERT. Certo, altrimenti, signor Presidente, si penalizzerebbero quegli emigrati, che sarebbero cancellati magari per le successive consultazioni troppo a ridosso della consultazione stessa.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale, avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti, ma vorrei anche avvertire che, se alla ripresa dei lavori non vi sarà il numero legale, sarà inutile sperare nel buon consiglio dell'imbrunire.

(La seduta, sospesa alle ore 18,30 è ripresa alle ore 18,50).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4551

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.500.

Verifica del numero legale

CASTELLI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
(Proteste dal Gruppo LFNP).

Invito i senatori ad essere più scrupolosi durante le operazioni di verifica dell'appoggio che in questo caso possiamo ripetere.

Invito quindi il senatore segretario a verificare nuovamente se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Proteste del Gruppo LFNP all'indirizzo dei banchi del Gruppo DS).

CASTELLI. Presidente, controlli le luci al banco del senatore Carcarino. *(Proteste del senatore Carcarino).*

PRESIDENTE. Vediamo chi siede accanto al senatore Carcarino.

PETRUCCIOLI. Sarà uno di quei morti! *(Ilarità).*

PRESIDENTE. Bisogna controllare anche la fila successiva.

PERUZZOTTI. Presidente, controlli il banco dietro al senatore Basini.

PRESIDENTE. Stiamo controllando, senatore Peruzzotti.
Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 4551 ad altra seduta.

**Per la risposta scritta all'interrogazione 4-16378
e sui fatti connessi alla sua presentazione**

DOLAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOLAZZA. Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta scritta all'interrogazione 4-16378 del 22 settembre, da me presentata, da cui si è innescato un meccanismo che solleva un problema posto dalla pretesa di un pubblico ministero di sottoporre ad interrogatorio, quale teste, un senatore della Repubblica. Tale problema travalica quella del rispetto dei diritti e delle prerogative del singolo senatore cui si indirizza quella richiesta e investe il problema, più ampio e decisivo per uno Stato di diritto, dei rapporti tra poteri dello Stato e salvaguardia delle prerogative e funzioni dei membri del Parlamento sovrano.

La lettura di alcune norme è indispensabile per inquadrare il problema e trovare una soluzione alla stregua della legge.

L'articolo 200 del codice di procedura penale stabilisce che «Non possono essere obbligati a deporre» gli appartenenti a categorie espressamente individuate dalla legge, come ad esempio ministri di culto, avvocati, medici e così via. Al «non obbligo» previsto da tale norma si sostituisce, per gli appartenenti ad altre categorie, pure espressamente individuate dalla legge, l'«obbligo di astenersi dal deporre». È quanto dispone l'articolo 201 per cui «i pubblici ufficiali (...) hanno l'obbligo di astenersi dal deporre sui fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti». Si consideri anche che l'articolo 203 stabilisce: «Il giudice non può obbligare gli ufficiali (...) di polizia giudiziaria (...) a rivelare i nomi dei loro informatori».

Per il disposto dell'articolo 357 del codice penale «sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa». Sono quindi pubblici ufficiali i membri del Parlamento in quanto appartenenti alle Assemblee legislative e che svolgono la «pubblica funzione legislativa».

E, in quanto pubblici ufficiali «hanno» anche «l'obbligo di astenersi dal deporre sui fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti». Si consideri anche come l'articolo 203 stabilisce che «Il giudice non può obbligare gli ufficiali (...) di polizia giudiziaria (...) a rivelare i nomi dei loro informatori», come sopra rilevato, e che quindi, solo ritenendo un pubblico ufficiale (che svolge funzioni legislative, un senatore della Repubblica) al di sotto di un ufficiale di polizia giudiziaria, e un cittadino che si rivolge ad un membro del Parlamento che ha contribuito ad eleggere, portandolo a conoscenza di qualsiasi cosa, nell'esercizio delle sue funzioni, al di sotto di un informatore, si può citare come teste un senatore della Repubblica, pretendendo di interrogarlo sulle fonti delle sue informazioni.

Al contrario il pubblico ufficiale, che svolge funzioni legislative come membro del Parlamento, proprio per legge, è obbligato a non deporre su ciò di cui sia venuto a conoscenza a causa e nell'esercizio delle sue funzioni; proprio in quanto pubblico ufficiale, perché svolge funzioni legislative, ma anche in quanto membro del Parlamento che «(...) non può essere chiamato a rispondere delle opinioni (...) espresse nell'esercizio delle funzioni», come dispone l'articolo 68 della Costituzione nel testo approvato con la legge costituzione n. 3 del 1993.

Alla luce di tali premesse, si deve rilevare che la pretesa di citare un membro del Parlamento – obbligato, dall'articolo 67 della Costituzione, a rappresentare la Nazione senza vincolo di mandato – perché deponga quale testimone in relazione alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni svolte, al di là del caso del singolo membro del Parlamento, investe il problema della libertà del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. La pretesa di imporre, al singolo membro del Parlamento, di testimoniare sulle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni legislative che svolge e per cui rappresenta la Nazione senza vincolo di mandato, a questo punto potrebbe materializzare il reato, perseguibile d'ufficio, di cui all'articolo 289 del codice penale, di competenza della Corte d'assise e per cui è previsto l'arresto in flagranza.

È evidente infatti che l'attentato contro le « (...) Assemblee legislative o (...) una di queste (...) », si compie anche, e nella maniera più subdola e pericolosa per la libertà e la democrazia, proprio impedendo, o tentando di impedire, secondo quanto previsto dal codice penale, al singolo membro di tali Assemblee di esercitare la funzione legislativa al riparo di ogni azione che tenda, al contrario, «ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente (...) alle Assemblee legislative o ad una di queste l'esercizio delle loro funzioni».

Le richieste di testimonianze su quanto ha formato oggetto dell'esercizio della sua funzione ispettiva, su quanto riguarda la formazione e l'estrinsecazione degli atti tipici della funzione legislativa, materializza quindi quel reato. Non può che essere valutata in questi termini la richiesta di interrogare il membro del Parlamento su fatti di cui è venuto a conoscenza a causa e nell'esercizio delle sue funzioni e che gli hanno permesso e permettono di maturare una propria opinione della quale «(...) non può essere chiamato a rispondere», e di svolgere la sua funzione di rappresentante della Nazione «(...) senza vincolo di mandato».

Una simile azione contro il singolo senatore, quando dovesse essere consentita, disgregherebbe l'intera costruzione delle garanzie nei confronti di tutti gli altri membri dell'Assemblea.

È evidente infatti che la legge ordinaria non consente a chi svolge funzioni giudiziarie di citare come teste un senatore della Repubblica, perché deponga su quanto di cui è venuto a conoscenza a causa e nell'esercizio delle sue funzioni.

Ma, a questo punto, quando ciò avviene, come è avvenuto purtroppo, non solo è violata la Costituzione, ma anche il richiamato articolo 289 del codice penale.

Il testo dell'articolo 68 della Costituzione, come modificato nel 1993, dalla legge costituzionale n. 3, conferma che «i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni». Neppure, evidentemente, come testi. Innanzi tutto perché, diversamente, si sarebbe lasciata la norma senza alcuna modifica ed inoltre perché la pretesa di interrogare come testi i membri del Parlamento su fatti e circostanze, sui nomi di cittadini le cui richieste e denunce determinano o contribuiscono a determinare la formazione «(...) delle opinioni espresse» e a esprimere i «(...) voti dati nell'esercizio delle funzioni», significa evidentemente interferire sulla libera formazione dell'opinione e sulla libera espressione del voto dei membri del Parlamento.

È questo il pericolo che denuncio come già materializzato con l'azione tentata ai miei danni, attraverso la convocazione come teste dinanzi a un funzionario di polizia e che riguarda entrambe le Assemblee legislative e non solo il Senato della Repubblica.

Quando il Parlamento subisse passivamente il tentativo di un membro dell'ordine giudiziario di interferire sulla libera formazione dell'opinione e del voto dei membri del Parlamento, citandoli come testi su quanto venuto a loro conoscenza a causa e nell'esercizio delle loro funzioni, non soltanto ne sarebbe mortificata la dignità, ma, per quanto ho detto e documentato, sarebbe violata la legge e la Costituzione.

Ma, ancora di più, si spezzerebbe il rapporto di fiducia che lega i membri del Parlamento, democraticamente eletti per rappresentare la Nazione senza vincolo di mandato, con i cittadini elettori, che ad essi fanno riferimento anche per denunciare fatti e situazioni meritevoli di tutela, anche nella speranza di avviare procedimenti di ricerca e accertamento di verità molto spesso non coltivati dal pubblico ministero, nonostante la previsione dell'articolo 112 della Costituzione sull'obbligo di esercitare l'azione penale. Quei cittadini, infatti, non rivolgerebbero più le loro istanze ai membri del Parlamento, che potrebbero essere citati come testi dinanzi ad un pubblico ministero e costretti a rivelare, sotto pena, in mancanza, di una possibile incriminazione per falso o reticenza, i nomi degli stessi cittadini, anche quando i contatti sono intervenuti e si sono sviluppati a causa e nell'esercizio delle funzioni.

A questo punto non solo sarebbero pregiudicate la libertà e la dignità del Parlamento, ma la stessa democrazia e la libertà della nazione.

È per questa ragione che ieri, 3 maggio 2000, ho respinto la richiesta di un pubblico ministero di convocarmi dinanzi ad un funzionario della DIGOS per interrogarmi sul contenuto di un'interrogazione presentata nell'esercizio del mio diritto-dovere di rappresentanza della Nazione, senza vincolo di mandato, evidenziando che «(...) l'invito a deporre in merito ai fatti da loro stessi indicati (nel testo della «delega attività di P.G.» si fa riferimento al «senatore Dolazza e ... all'onorevole Veltri») non può che essere considerato in conflitto con quelle norme di legge, insuscettibili di deroga per una sia pure autorevole determinazione del Presidente del Senato della Repubblica.

Il senatore Dolazza (che non è stato ascoltato prima della richiesta del «parere» alla base della quale sarebbe stata presa la «determinazione») ha avviato le iniziative necessarie per tutelare il proprio diritto-dovere a svolgere le funzioni conferitegli con l'elezione a membro di un'Assemblea legislativa, che gli impone l'obbligo di astenersi dal deporre.

Per il resto, per come chiaramente risulta dal testo dell'atto ispettivo incensurabile, n. 4-16378 pubblicato nell'allegato B del 22 settembre 1999, le notizie che hanno imposto al senatore, ex articolo 67 della Costituzione, di proporla, sono state ricavate da il «Corriere della Sera» e da relazioni di commissioni ministeriali e della Corte dei conti cui, ex articolo 112 della Costituzione, potrà attingere il pubblico ministero che volesse svolgere un'indagine sui fatti integrando quelle notizie con le risultanze di perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche e ambientali, pedinamenti e le altre indagini che la sua esperienza gli suggerisse (...). In questi termini ho risposto al procuratore che voleva interrogarmi.

È per questa ragione che oggi sono intervenuto nell'Aula del Senato per questo fatto che è sì personale, ma che ritengo riguardi tutta l'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo LFNP e del senatore Vegas*).

PRESIDENTE. Senatore Dolazza l'ho ascoltata e, come sa, le ho anche risposto in data 2 maggio; ho sottolineato che la Giunta ha proceduto come organo ausiliario. Ritengo che un parlamentare possa essere sempre interrogato come teste, salvo opporre davanti al magistrato il rifiuto di rivelare le fonti.

Comunque, rispetto ad iniziative da parte dei magistrati toccherebbe sempre al Senato l'ultima parola; il Senato sarebbe investito della questione secondo le modalità procedurali. Mi dispiace che queste cose accadano, perché ritengo essenziale il sindacato parlamentare, come elemento costitutivo della qualità della democrazia all'interno del nostro Paese. Ci troviamo però di fronte ad una richiesta di informazioni, di acquisizione di dati e di fatti, se possibile, da parte di un magistrato e la stessa Giunta per le autorizzazioni a procedere (è qui presente il senatore Preioni) ha affermato che ciò è possibile.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi informo che la riunione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un componente laico del Consiglio superiore della magistratura, già prevista per mercoledì 10 maggio alle ore 16, avrà invece inizio alle ore 18, per esigenze della Camera dei deputati.

Conseguentemente, la seduta pomeridiana dell'Assemblea del Senato sarà anticipata alle ore 16 dello stesso giorno.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PELLICINI *f.f.*, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 5 maggio 2000

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, 5 maggio, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanza e interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 19,08*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e
sulla revisione delle liste elettorali (4551)**ARTICOLO 1 NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato con
un emendamento**

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:

- 1) trascorsi cento anni dalla nascita;
- 2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive;
- 3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;
- 4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea;».

EMENDAMENTI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

Respinto

1.1

GUBERT

Al comma 1, lettera d), numero 1) sostituire la parola: «cento» con l'altra: «centoventi».

Respinto

1.2

GUBERT

Respinto *Al comma 1, lettera d), numero 2) sostituire la parola: «due» con la seguente: «una».*

1.3

STIFFONI, TIRELLI

Respinto *Al comma 1, lettera d), numero 4) sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre».*

1.100

SCHIFANI, PASTORE, TERRACINI, DE ANNA, MAGGIORE, BRUNI,
LAURO, PIANETTA

V. nuovo testo *Al comma 1, lettera d), numero 4) dopo la parola: «consultazioni» inserire la seguente: «politiche».*

1.101

SCHIFANI, PASTORE, TERRACINI, DE ANNA, MAGGIORE, BRUNI,
LAURO, PIANETTA

V. ulteriore nuovo testo *Al comma 1, lettera d), numero 4), dopo la parola: «consultazioni» inserire le seguenti: «politiche nazionali ed europee»;*

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. I periodi di cui ai numeri 2) e 4) della lettera d) dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come modificato dalla presente legge, decorrono dalla data dell'ultima consultazione elettorale o referendaria cui il soggetto abbia partecipato».

1.101 (Nuovo testo) SCHIFANI, PASTORE, TERRACINI, DE ANNA, MAGGIORE,
BRUNI, LAURO, PIANETTA

Approvato *Al comma 1, lettera d), numero 4), dopo la parola: «consultazioni» inserire le seguenti: «che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno»; aggiungere in fine le parole: «nonché le consultazioni referendarie locali».*

1.101 (Ulteriore nuovo testo) SCHIFANI, PASTORE, TERRACINI, DE ANNA, MAGGIORE,
BRUNI, LAURO, PIANETTA

Le parole da: «Al comma 1» a: «tre mesi» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) d'ufficio, qualora non abbiano trascorso in Italia un periodo di almeno tre mesi, anche non consecutivi, negli ultimi 5 anni».

1.4

STIFFONI, TIRELLI

- Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:* **Precluso**
- «d-bis) d'ufficio, qualora non abbiano trascorso in Italia un periodo di almeno tre mesi, consecutivi, negli ultimi 5 anni».
- 1.5 STIFFONI, TIRELLI
- Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:* **Respinto**
- «d-bis) Per coloro i quali sono espatriati da nove anni e non sono in grado di dimostrare di avere risieduto in Italia per almeno 3 mesi, anche non continuati».
- 1.6 STIFFONI, TIRELLI
- Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:* **Respinto**
- «d-bis) Ai fini dell'esercizio del voto, per coloro i quali in possesso dello *status* di doppia cittadinanza non abbiano espresso presso l'autorità diplomatica Italiana all'Estero o presso l'autorità del Paese di residenza l'opzione del diritto di voto per le elezioni Italiane e abbiano rinunciato, attestandolo, a quello del Paese di residenza all'estero».
- 1.7 STIFFONI, TIRELLI
- Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:* **Ritirato**
- «d-bis) Per trasferimento nell'AIRE di altro comune».
- 1.8 STIFFONI, TIRELLI
- Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:* **Ritirato**
- «d-bis) Per perdita o rinuncia alla Cittadinanza Italiana».
- 1.9 STIFFONI, TIRELLI

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In collaborazione con i comuni e il Ministero degli affari esteri, la direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno prov-

Ritirato e trasformato, unitamente agli altri emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, nell'ODG n. 1

vede a redigere ed aggiornare periodicamente, e comunque nei 60 giorni precedenti ad una consultazione elettorale, l'elenco degli aventi diritto al voto residenti all'estero».

1.0.1

STIFFONI, TIRELLI

V. em. 1.0.1 *Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'interno provvede a verificare in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1 della presente legge, la situazione di quei cittadini iscritti di ufficio nelle liste elettorali del comune di ultima residenza come disposto dal Titolo II, articolo 4, della legge 7 febbraio 1979, n. 40».

1.0.2

STIFFONI, TIRELLI

V. em. 1.0.1 *Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 3 della legge 22 gennaio 1966, n. 1, è soppresso».

1.0.3

STIFFONI, TIRELLI

V. em. 1.0.1 *Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sostituire le parole: «o comunque accertato» con le seguenti: «e comunque accertato dal Consolato territorialmente competente».

1.0.4

STIFFONI, TIRELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

V. em. 1.0.1

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo le parole: «essere registrate» aggiungere le seguenti: «, non oltre il 5 giorno lavorativo successivo all'avvenuta comunicazione o rilevamento»,».

1.0.5

STIFFONI, TIRELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

V. em. 1.0.1

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro 15 giorni».

1.0.6

STIFFONI, TIRELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

V. em. 1.0.1

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro 20 giorni».

1.0.7

STIFFONI, TIRELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

V. em. 1.0.1

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro 35 giorni».

1.0.8

STIFFONI, TIRELLI

V. em. 1.0.1 *Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro 8 giorni non computando i festivi».

1.0.200

STIFFONI, TIRELLI

V. em. 1.0.1 *Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sostituire le parole: "entro novanta giorni" con le seguenti: "entro 15 giorni"».

1.0.201

STIFFONI, TIRELLI

V. em. 1.0.1 *Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sostituire le parole: "entro novanta giorni" con le seguenti: "entro 20 giorni"».

1.0.202

STIFFONI, TIRELLI

V. em. 1.0.1 *Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 6, comma 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sostituire le parole: "entro novanta giorni" con le seguenti: "entro 8 giorni non computando i festivi"».

1.0.203

STIFFONI, TIRELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

V. em. 1.0.1

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 6, comma 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sostituire le parole: "entro novanta giorni" con le seguenti: "entro 15 giorni"».

1.0.204

STIFFONI, TIRELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

V. em. 1.0.1

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, il secondo periodo è soppresso».

1.0.205

STIFFONI, TIRELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

V. em. 1.0.1

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 6, comma 7, sostituire le parole: "centottanta giorni» con le seguenti: "trentacinque giorni».

1.0.206

STIFFONI, TIRELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

V. em. 1.0.1

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 6, comma 7, sostituire le parole: "centottanta giorni" con le seguenti: "quarantacinque giorni"».

1.0.207

STIFFONI, TIRELLI

V. em. 1.0.1 *Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 6, comma 7, sostituire le parole: "centottanta giorni" con le seguenti: "sessanta giorni"».

1.0.208

STIFFONI, TIRELLI

V. em. 1.0.1 *Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sopprimere le parole: "e i cittadini temporaneamente presenti"».

1.0.209

STIFFONI, TIRELLI

V. em. 1.0.1 *Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis

1. All'articolo 10, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo le parole: "stato civile ed anagrafico" aggiungere le seguenti: ", il possesso o meno di doppia cittadinanza e se esercitano il diritto di voto attivo e/o passivo nel Paese di residenza"».

1.0.210

STIFFONI, TIRELLI

V. em. 1.0.1 *Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis

1. All'articolo 10, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo le parole: "stato civile ed anagrafico" aggiungere le seguenti: ", il possesso o meno di doppia cittadinanza."».

1.0.211

STIFFONI, TIRELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

V. em. 1.0.1

«Art. 1-bis

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sostituire le parole: "settantesimo e sessantesimo" con le seguenti: "trentacinquesimo e venticinquesimo".».

1.0.212

STIFFONI, TIRELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

V. em. 1.0.1

«Art. 1-bis

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sostituire le parole: "settantesimo e sessantesimo" con le seguenti: "quarantesimo e trentesimo".».

1.0.213

STIFFONI, TIRELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

V. em. 1.0.1

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sostituire la parola: "venti" con la seguente: "dodici".».

1.0.214

STIFFONI, TIRELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

V. em. 1.0.1

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sostituire le parole: "venti" con le seguenti: "quindici".».

1.0.215

STIFFONI, TIRELLI

V. em. 1.0.1 *Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sopprimere le parole: "del buon andamento"».

1.0.216

STIFFONI, TIRELLI

V. em. 1.0.1 *Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 13, comma 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: "congrui quantitativi" sono sostituite dalle seguenti: "sufficienti quantitativi".».

1.0.217

STIFFONI, TIRELLI

V. em. 1.0.1 *Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. È soppresso l'articolo 17 della legge 27 ottobre 1988, n. 470».

1.0.218

STIFFONI, TIRELLI

V. em. 1.0.1 *Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 19, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: "10 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "6 miliardi"».

1.0.219

STIFFONI, TIRELLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

V. em. 1.0.1

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso».

1.0.220

STIFFONI, TIRELLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

V. em. 1.0.1

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 5, comma 6, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: "quando lo ritiene opportuno" sono sostituite dalle seguenti: "quadrimestralmente"».

1.0.221

STIFFONI, TIRELLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

V. em. 1.0.1

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, lettera *a*), della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: "entro il mese di febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "di necessità non oltre il mese di marzo"».

1.0.222

STIFFONI, TIRELLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

V. em. 1.0.1

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, lettera *b*), della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: "entro il mese di agosto" sono sostituite dalle seguenti: "di necessità non oltre il mese di settembre"».

1.0.223

STIFFONI, TIRELLI

V. em. 1.0.1 *Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 17, comma 3, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, dopo le parole: "cinque giorni successivi" aggiungere la seguente: "lavorativi"».

1.0.224

STIFFONI, TIRELLI

V. em. 1.0.1 *Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 17, comma 5, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: "trentesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "decimo"».

1.0.225

STIFFONI, TIRELLI

V. em. 1.0.1 *Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 17, comma 5, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: "trentesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "quindicesimo"».

1.0.226

STIFFONI, TIRELLI

V. em. 1.0.1 *Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 17, comma 5, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: "trentesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "ventesimo"».

1.0.227

STIFFONI, TIRELLI

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato, impegna il Governo,

Non posto
in votazione (*)

affinchè, in collaborazione con i comuni e il Ministero degli affari esteri, la direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provveda a redigere ed aggiornare periodicamente, e comunque nei 60 giorni precedenti ad una consultazione elettorale, l'elenco degli aventi diritto al voto residenti all'estero.

9.4551.1 (già emm. 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, STIFFONI, TIRELLI
1.0.8, 1.0.200, 1.0.201, 1.0.202, 1.0.203, 1.0.204,
1.0.205, 1.0.206, 1.0.207, 1.0.208, 1.0.209, 1.0.210,
1.0.211, 1.0.212, 1.0.213, 1.0.214, 1.0.215, 1.0.216,
1.0.217, 1.0.218, 1.0.219, 1.0.220, 1.0.221, 1.0.222,
1.0.223, 1.0.224, 1.0.225, 1.0.226, 1.0.227)

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

1. I cittadini cancellati per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono cancellati dalle liste elettorali in occasione delle revisioni delle liste stesse da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La commissione elettorale comunale, in occasione di elezioni, è tenuta a provvedere alle cancellazioni di cui al comma 1 non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data della votazione.

3. I cittadini cancellati dalle liste elettorali ai sensi dei commi 1 e 2, se si presentano, sono ammessi al voto, previa domanda, con le modalità previste dall'articolo 32-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni. Del nominativo di tali elettori viene data notizia all'ufficiale d'anagrafe, per gli ulteriori accertamenti ai fini della regolarizzazione della posizione anagrafica.

1, lettera *d*), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come modificato dalla presente legge ancorchè effettuate anteriormente all'entrata in vigore di quest'ultima».

2.600

IL RELATORE

Allegato B

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge, d'iniziativa dei senatori:

SCOPELLITI. – «Modifica della Tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e Fermo» (4596);

PREDA, PIATTI e BEDIN. – «Interventi in favore delle produzioni agricole non regolamentate da Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM)» (4597);

MANCONI. – «Concessione di amnistia e di indulto» (4600).

Interrogazioni

PERUZZOTTI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che lunedì 20 marzo 2000 personale della sezione narcotici della questura di Catanzaro si recava nei pressi del Villaggio Eucaliptus di Simeri Mare, al fine di contattare un «confidente» di nazionalità slovena, cui avevano prestato peraltro soccorso nei giorni precedenti, in quanto rimasto in panne con la propria autovettura Fiat Uno mentre transitava insieme ad altro connazionale in località Apostolello;

che la loro presenza in quel luogo era finalizzata all'acquisizione di notizie circa un traffico di droga perpetrato sia da cittadini italiani che da extracomunitari; gli operatori di polizia avevano finalizzato il soccorso ai due extracomunitari allo scopo di acquisire la fiducia degli stessi per poter poi intraprendere le indagini del caso all'interno del Villaggio Eucaliptus;

che il giorno 20 il personale della sezione narcotici si era recato a casa dei due giovani extracomunitari per acquisire eventuali notizie ai fini investigativi; mentre i due ispettori s'intrattenevano in una stanza con altri loro connazionali, un altro, a nome «Marco» (uno dei due cui era stato dato soccorso), si appartava in una stanza attigua con un terzo operatore di polizia;

che per non far sorgere dei sospetti agli altri extracomunitari rimasti a colloquiare con i due ispettori che il loro connazionale avesse potuto fare delle confidenze l'equipaggio si portava presso altre abitazioni del medesimo villaggio procedendo al controllo dei soli documenti su una donna slovena e di un suo concittadino;

che i poliziotti subito dopo si allontanavano dal villaggio e si recavano a Botricello per motivi di servizio da dove poi riprendevano la via del ritorno verso Catanzaro percorrendo la strada statale n. 106;

che nei pressi della località Roccani di Simeri Cricchi procedevano al sorpasso di una gazzella dei carabinieri la quale, azionando i dispositivi acustici, segnalava all'auto di servizio della Polizia di Stato di fermarsi; una volta arrestata la marcia i due carabinieri facevano scendere dall'auto i poliziotti puntando contro loro le armi;

che i poliziotti, dopo essersi qualificati esibendo il tesserino, chiedevano il motivo di tale comportamento e i colleghi dell'Arma accennavano vagamente al fatto di aver ricevuto una segnalazione relativa ad una rapina in un ufficio postale fatta da tre falsi poliziotti; dopo averli trattenuti per circa 30 minuti gli agenti chiedevano rinforzi e li accompagnavano alla caserma dei carabinieri di Sellia Marina;

che dalla caserma dei carabinieri gli agenti riuscivano a contattare telefonicamente il dirigente della squadra mobile che trovandosi fuori sede inviava sul posto il funzionario addetto dottor Leonardo, alla cui presenza i carabinieri effettuavano la perquisizione dell'auto della polizia alla ricerca del «corpo del reato», i 6 milioni provento della fantomatica rapina con esito negativo; il tutto si svolgeva nel breve lasso di tempo che va dalle ore 18,20 alle ore 22,

si chiede di conoscere:

come sia possibile che agenti della polizia di Stato in servizio siano fermati e trattati alla stregua di delinquenti comuni;

come mai il questore, il vicario e il capo di Gabinetto non siano intervenuti nell'immediato per chiarire la situazione, alla luce anche del fatto che il comandante dell'Arma dei carabinieri abbia ufficialmente chiesto scusa per l'episodio verificatosi riconoscendo eccessivo zelo nel comportamento dei suoi uomini;

quali provvedimenti si intenda prendere per evitare che simili, incresciosi e ridicoli episodi abbiano a verificarsi.

(3-03638)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – (Già 3-02579)

(4-19124)

MINARDO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso:

che la presente reitera precedenti interrogazioni urgenti già presentate sullo stesso argomento per le quali nonostante l'urgenza non si è ricevuta risposta alcuna, nè tantomeno, il Governo ha provveduto in merito;

che la notte scorsa in località Donnulucata, frazione balneare di Scicli, in provincia di Ragusa, si è verificato l'ennesimo sbarco di clandestini che ha avuto un tragico epilogo con la morte di due extracomunitari;

che gli oltre cento chilometri della costa ragusana non usufruiscono della opportuna sorveglianza pur essendo territorio al altissimo rischio di sbarchi clandestini;

che questo ulteriore, drammatico ed inquietante episodio sottolinea ancor più quanto esposto nelle precedenti interrogazioni e soprattutto il problema della sicurezza dell'intera provincia,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare allo scopo di fronteggiare il verificarsi di continui ed incontrollati sbarchi clandestini che rappresentano un gravissimo problema per l'intera comunità iblea e per gli stessi extracomunitari, in balia di spregiudicati criminali;

se non si ritenga indispensabile e non più prorogabile, come più volte richiesto, evitare inutili proclami che non si traducono in provvedimenti di tutela della sicurezza dei cittadini della provincia di Ragusa;

se non si ritenga necessario istituire apposito servizio di controllo notturno della costa e di tutto il territorio ibleo mediante un potenziamento dell'organico delle forze dell'ordine specie nelle località costiere e nei piccoli centri, allo scopo di poter assicurare il servizio notturno in tutte le caserme, insieme all'impiego dei militari di leva e l'installazione di sofisticati apparecchi satellitari per il controllo di tutto il territorio.

(4-19125)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che la trasmissione della RAI «Cenerentola» si è occupata nell'ultima puntata del governatore della Carinzia (Austria) dottor Jörg Haider;

che non sapendo come calunniare l'ex leader del Partito della libertà austriaco sono state mandate in onda immagini tratte dal sito Internet www.fpo.at; in quel sito, già oggetto di controversia giudiziaria da parte del FPOE (il cui sito ufficiale è appunto www.fpoe.at), venivano mostrate svastiche ed esaltazioni nazistiche;

che la circostanza che esistesse un falso sito Internet attribuito al partito di Haider è nota perché ne è stato dato ampio risalto su tutta la stampa nazionale, come è stato dato risalto al fatto che il partito di Haider ha già interessato della questione la magistratura;

che anche per un bambino è facile trovare, attraverso i tanti motori di ricerca presenti in rete, il vero sito del partito di Haider, molto ben costruito, con una versione inglese che ne facilita la lettura anche ai meno preparati e che mostra un programma liberale – condivisibile o meno – ma lineare, chiaro e pulito,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro degli affari esteri non intenda presentare scuse ufficiali al dottor Jörg Haider governatore della Carinzia, regione all'Italia confinante, per l'accaduto;

se il Presidente del Consiglio non ritenga opportuno che siano disposti provvedimenti, essendo il Tesoro azionista di maggioranza della RAI, nei confronti di coloro che, nascondendosi dietro il *logo* del servizio pubblico radiotelevisivo, ne approfittano per calunniare e per fornire informazioni false agli abbonati;

se non si ritenga opportuno che il servizio pubblico radiotelevisivo debba anche mostrare le immagini della regione Carinzia, migliore biglietto da visita per presentare chi la governa con competenza e onestà.

(4-19126)

BEVILACQUA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso:

che nella notte tra il 1° e il 2 maggio 2000 il signor Pasquale Vari, impegnato nella lavorazione e commercializzazione del vimini nel comune di Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia, ha subito il quarto attentato ad opera del *racket* delle estorsioni:

che ignoti si sono introdotti nel deposito ubicato alla periferia del paese e hanno dato fuoco a tutte le scorte esistenti nel magazzino;

che, da una prima stima dei danni, si presume che il valore della merce andata distrutta – gran parte della quale era già pronta per essere immessa sul mercato – ammonti presumibilmente intorno a 300 milioni;

che, a causa della completa distruzione della struttura, i diciotto dipendenti non sono più nelle condizioni di poter svolgere il proprio lavoro e rischiano il licenziamento a causa della minacciata chiusura della fabbrica da parte del proprietario;

che già nel 1998 il signor Vari aveva subito un attentato per danni rilevanti;

che, nonostante il ricorso alla normativa *antiracket*, negli ultimi due anni altri attentati sono stati consumati ai danni delle strutture del Vari;

che l'accaduto rivela un'intensità criminosa particolarmente elevata per cui appare sempre più evidente la necessità di fronteggiare tale situazione, adottando tutte le misure necessarie a prevenire ulteriori perversi sviluppi,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per evitare che analoghi episodi abbiano a verificarsi e come intendano controllare quel territorio e territori limitrofi dove sistematicamente si registrano episodi di grande valenza criminale che suscitano costante preoccupazione e inquietudine in coloro che ivi risiedono e operano.

(4-19127)

GERMANÀ. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in un territorio vasto ed articolato come la provincia di Messina il personale dei vigili del fuoco è insufficiente e carente creando situazioni di disagio per i numerosi interventi che vengono richiesti;

che il sistema in genere della Protezione civile nella provincia di Messina presenta carenza di personale in tutti i settori per affrontare le emergenze che si succedono a ritmo elevato;

considerato che nella scorsa estate, in via sperimentale, è stato aperto il distaccamento di Patti che in soli tre mesi ha registrato ben 310 interventi in zona,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda porre rimedio alla deprecabile circostanza che vede Messina agli ultimi posti in Sicilia per personale effettivo dei vigili del fuoco e della Protezione civile, nonostante sia tra le province con maggior densità abitativa e con maggiore estensione di superficie;

se non ritenga opportuno dare carattere permanente e non sperimentale al presidio di Patti, garantendo così maggiori possibilità di intervento in una zona in costante sviluppo.

(4-19128)

WILDE. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che davanti al Giudice per le indagini preliminari Adele Rando si è svolta venerdì 21 aprile 2000 l'udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero Carlo La Speranza nel procedimento penale n. 15074/96R per fatti commessi nella gestione del comitato provinciale del CONI di Roma «in epoca compresa tra il 1990 e il 1997», in cui sono imputate tredici persone; le indagini della polizia giudiziaria (nucleo operativo dei carabinieri di via In Selci) sono state avviate per impulso del pubblico ministero Alfredo Rossini; in seguito il procedimento penale è stato assegnato al pubblico ministero Cesare Martellino e successivamente al pubblico ministero La Speranza; il giudice per le udienze preliminari Rando, verificato un vizio di procedura sollevato dalle difese (nullità delle notifiche agli imputati), ha deciso il rinvio a nuova udienza fissata per il 17 novembre 2000; per il giudice per le udienze preliminari vi è anche da ripetere la costituzione di parte civile del CONI; gli imputati del procedimento citato e i fatti loro contestati sono riportati in allegato,

l'interrogante chiede di sapere:

se lo sport italiano debba continuare a subire tali denigranti situazioni e se il Ministro in indirizzo sia al corrente della indagine amministrativa effettuata dal CONI su tale contesto ed eventualmente come intenda intervenire;

visto l'allungamento dei tempi, quali contromisure il Ministro in indirizzo intenda attivare ai fini del controllo e della tutela degli interessi del CONI;

se siano stati richiesti i sequestri dei beni degli imputati per gli importi attualmente contestati;

se risulti che la Corte dei conti sia al corrente di tale situazione;

se risultino in corso ulteriori indagini di polizia giudiziaria.

ALLEGATO

Gli imputati:

Salvatore Gionta, presidente del comitato provinciale del CONI di Roma;

Michele Olivieri, componente della giunta esecutiva del comitato provinciale del CONI di Roma, delegato alla firma congiunta con il presidente Gionta degli atti contabili, tra i quali l'emissione di assegni bancari e circolari, fino al 18 marzo 1994, e dal 23 maggio 1994 funzionario delegato e referente amministrativo del medesimo comitato provinciale del CONI di Roma;

Vito Michele Naio, dipendente del CONI, segretario del comitato provinciale del CONI di Roma dal 10 marzo 1994, delegato alla firma congiunta con il presidente Gionta degli atti contabili, tra i quali l'emissione di assegni bancari e circolari;

Vincenzo Romano, dirigente generale del CONI;

Flavia La Greca Bertacchi, ex collaboratrice del comitato provinciale del CONI di Roma, consorte di Giuseppe Gionta, figlio di Salvatore Gionta;

Maria Franti, collaboratrice esterna del comitato provinciale del CONI di Roma;

Fernanda Ferri, dipendente del CONI;

Giuseppe Zarletti, collaboratore esterno del comitato provinciale del CONI di Roma;

Giuseppe Cali, dipendente del CONI;

Cinzia Bruni, dipendente del CONI;

Vincenza Annunziata Carosi, collaboratrice esterna del comitato provinciale del CONI di Roma;

Giorgio Antonio Paladino, socio dell'impresa Promidea, società di fatto;

Salvatore Grieco, amministratore della ditta Grisal srl.

Reati contestati:

Gionta, Olivieri, Naio: articoli 314 (peculato), 491 (documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena), 476 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), 482 (falsità materiale commessa dal privato), 117 (mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti), 110 (concorso), 81 (concorso formale, reato continuato), 61, n. 2 e n. 9, del codice penale (aggravanti);

Olivieri: articolo 317 del codice penale (concussione);

La Greca Bertacchi, Franti, Zarletti, Cali, Ferri, Carosi, Bruni: articoli 314 e 117 del codice penale;

Romano: articoli 314 e 110 del codice penale;

Paladino: articoli 314, 117 e 81 del codice penale;

Grieco: articoli 314, 476, 491, 482, 117, 110, 81, 61, n. 2 e n. 9, del codice penale.

I fatti contestati:

Capo a): Gionta, Naio, Olivieri sono accusati, avendo la disponibilità di sei conti correnti intestati al comitato provinciale del CONI di

Roma, di avere emesso a firma congiunta numerosi assegni circolari e di conto corrente, di cui alcuni anche con firma di girata apocrifa a nome di Roghi, Ferri, Bracchitta, Chiostrì, De Vanna, Di Gennaro, Fubiti, Guerriero, Massaroni, Romboli, Sciuto, Spadavecchia, Tranquilli, Tramontana, Placidi, D'Amico, Ippolito, Franti, Bruni, Zarletti, ed altri senza recare la firma di girata del beneficiario Amusanti, Macisti, Tramontana, di seguito meglio indicati, precisa il pubblico ministero, appropriandosi successivamente delle relative somme di denaro anche mediante il riversamento di alcuni assegni sui propri conti correnti personali; al capo *a*) è allegato un elenco di assegni che riempie 51 pagine in cui sono indicati il beneficiario, il traente, data, importo, numero dell'assegno, numero del conto corrente del comitato provinciale del CONI di Roma, le girate, la banca negoziatrice; risultano elencati 827 assegni per un importo complessivo di lire 3.256.152.798.

Capo *b*): Gionta, Olivieri, Naio al fine di eseguire i reati di cui al capo *a*) apponevano o comunque facevano apporre la firma apocrifa degli ordinatari su 54 assegni di cui il pubblico ministero indica il beneficiario, il traente, data, importo, numero dell'assegno, banca depositaria del conto corrente del comitato provinciale del CONI di Roma (BNL), numero del conto corrente del comitato provinciale del CONI di Roma, le girate per un importo complessivo di lire 121.427.200.

Capo *c*): Gionta, Naio, Olivieri, La Greca Bertacchi sono accusati di avere posto all'incasso 32 assegni tratti da tre conti correnti intestati al comitato provinciale del CONI di Roma, dei quali La Greca Bertacchi risultava beneficiaria impossessandosi così materialmente delle corrispondenti somme di denaro per fini personali: importo complessivo lire 22.550.000.

Capo *d*): Gionta, Naio, Olivieri, Franti, sono accusati di avere emesso cinque assegni per un importo complessivo di lire 11.230.564, tratti da un conto corrente intestato al Comitato provinciale del CONI di Roma che successivamente versavano all'Istituto d'assicurazione RAS (agenzia De Rosa Moriconi) quale pagamento della polizza vita n. 2936752 accesa da Maria Franti in data 18 gennaio 1990, impossessandosi così di somme di denaro di cui avevano ragione del proprio servizio, girandole a favore della Franti e assicurandole così un vantaggio economico non dovuto mediante l'utilizzo delle somme precedentemente sottratte al CONI.

Capo *e*): Gionta, Olivieri, Romano avendo per ragione del loro ufficio la disponibilità delle somme di tre assegni circolari tratti da due conti correnti del Comitato provinciale del CONI di Roma per un importo ciascuno di 8 milioni, 5 milioni, 6 milioni mediante apposizione di firme apocrife s'impossessavano delle relative somme utilizzandole per fini non istituzionali.

Capo *f*): Gionta, Naio, Olivieri, Calì, Zarletti, Ferri, Carosi, Franti, Bruni, sono accusati di avere emesso 53 assegni, tutti tratti da un conto corrente del Comitato provinciale del CONI di Roma e mediante anche apposizione di firme apocrife a nome di Rosa Stassano si impossessavano

delle relative somme di denaro di cui per ragioni del proprio servizio avevano la disponibilità, utilizzandole per fini personali non istituzionali: importo complessivo lire 50.725.000.

Capo g): Gionta, Naio sono accusati, avendo per ragioni del loro servizio la disponibilità di due assegni ciascuno di importo di lire 700.000 e di lire 600.000, tratti da due conti correnti del Comitato provinciale del CONI di Roma ed intestati allo stesso Comitato provinciale, se ne impossessavano cedendoli successivamente a Claudio Damiani (genere di Salvatore Gionta).

Capo h): Olivieri è accusato di avere prospettato al signor Paolo Brichetto, amministratore dell'impresa Prael Sistemi spa, la vincita della gara d'appalto alla quale la sua ditta aveva partecipato per l'acquisto da parte del CONI di 4 personal computer IBM e 4 stampanti Canon e facendo intendere che il suo interessamento per l'aggiudicazione dell'appalto non sarebbe stato disinteressato e quindi ogni attività con il CONI sarebbe stata subordinata al pagamento di una tangente e abusava del suo ufficio inducendo Paolo Brichetto a consegnargli la somma di lire 2.500.000 a seguito della vincita dell'appalto.

Capo i) : Olivieri, Paladino, Gionta, Naio sono accusati, mediante fatturazione per importi nettamente superiori a quelli reali, artifici contabili e ulteriori fatturazioni di beni mai forniti al CONI, dalla società di fatto Promidea, di cui Paladino è socio, di essersi impossessati di somme di denaro per un importo di lire 85.570.000; il pubblico ministero evidenzia in particolare che un assegno di lire 8.500.000 intestato ad Olivieri è stato diviso da questi con Gionta (lire 2.500.000) e Naio (lire 2.500.000); il pubblico ministero inoltre evidenzia che Paladino e Olivieri si sono impossessati rispettivamente di lire 7.663.375 e di lire 8.500.000 derivanti da un assegno di lire 17.903.750, tratto dal conto corrente del Comitato provinciale del CONI di Roma, a fronte di tre quietanze per un importo complessivo di lire 1.740.375 effettivamente registrate nella contabilità della ditta Promidea.

Capo i) e j): Grieco, nella sua qualità di amministratore della ditta Grisol srl, è accusato di avere apposto, in concorso con Olivieri, firma apocriфа su due assegni tratti dal conto corrente del Comitato provinciale del CONI di Roma intestati a Ferdinando Placidi e Sergio D'Amico, per un importo rispettivamente di lire 400.000 e di lire 2.500.000, e di essersi impossessato delle relative somme.

(4-19129)

MANIERI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che la grave crisi del tabacco che ha investito la nostra penisola in generale ed il Salento in particolare sta creando seri disagi agli operatori agricoli;

che questa crisi, che si trascina da anni, ha ormai piegato la già precaria economia salentina, in particolare quella del Sandonatese;

che ciò deriva dalla drastica riduzione delle quote associative che spettano al Salento per la varietà del tabacco prodotto a beneficio di altre realtà agricole;

che le associazioni privilegiano l'aspetto quantitativo del prodotto, optando per quello importato dalla Grecia, e ciò crea gravi disagi economici alla comunità salentina, terra a prevalente vocazione agricola, con la conseguente chiusura di alcune manifatture (Lucugnano, Spongano, Lecce) che comporta la riduzione di posti di lavoro, mortificando ulteriormente una realtà agricola di per sé già penalizzata,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare affinché vengano riassegnate le quote per intero e venga ritirato il prodotto in esubero.

(4-19130)

SPECCHIA, MACERATINI, MAGGI, BORNACIN, CURTO, BUCCHIERO, MONTELEONE. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che nel 1998 e nel corso di buona parte del 1999 il settore edilizio, e in particolare quello dei lavori pubblici, ha avuto una discreta ripresa rispetto al precedente periodo molto negativo;

che, con la entrata in vigore della legge n. 415 del 1998 (cosiddetta «Merloni *ter*») e successivamente del regolamento dell'articolo 8, approvato definitivamente con decreto presidenziale n. 34 del 2000 del 1° marzo scorso, sono stati stabiliti la fine dell'albo nazionale costruttori e un nuovo sistema di qualificazione per le imprese interessate agli appalti pubblici;

che il nuovo sistema prevede il rilascio degli attestati di qualificazione da parte delle SOA (Organismi di attestazione);

che la costituzione delle SOA è prevista in tempi ancora lunghi e comunque il nuovo sistema con i suddetti meccanismi di attestazione è obbligatorio soltanto a partire dal 1° gennaio 2002;

che pertanto il periodo tra il 1° marzo 2000 e il 31 dicembre 2001 costituisce una fase transitoria tra la nuova e la precedente normativa;

che in tale periodo di quasi due anni gli enti pubblici, ed in particolare i comuni, dovranno organizzarsi con consulenti in grado di individuare le imprese da qualificare per gli appalti;

che molti comuni, soprattutto quelli più piccoli, non sono nella condizione di fare ciò;

che inoltre vi sono dubbi interpretativi sulla legge n. 415 del 1998 e sul regolamento;

che è stato comunque cancellato il vecchio sistema di qualificazione delle imprese senza che fosse pronto e operativo il nuovo sistema;

che tutto ciò ha determinato una sostanziale paralisi nel settore delle opere pubbliche ed ha comunque dimezzato gli appalti con notevoli danni per le imprese (soprattutto le piccole e le medie già penalizzate dai notevoli requisiti richiesti) e per l'occupazione;

che la situazione è particolarmente critica in Puglia, con particolare riferimento alle province di Brindisi, Lecce e Taranto,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere ed in particolare se non si ritenga necessario definire regole valide per la fase transitoria che siano certe e attuabili da parte degli enti pubblici e dei comuni.

(4-19131)

MILIO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che l'associazione dei vice procuratori onorari di Roma di concerto con altre associazioni ad essa collegate ha deliberato per i giorni 4 e 5 maggio corrente mese l'astensione dalle udienze dei propri associati;

che tale azione di protesta trova la sua motivazione nella esigenza di una riforma che dia più ampio respiro ad una categoria professionale considerata indispensabile per l'amministrazione della giustizia per la delicatezza del ruolo svolto e per l'impegno profuso nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza processuale dell'ufficio della procura della Repubblica e del tribunale in composizione monocratica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda dare una soluzione ai problemi prospettati dalla categoria non solo sotto il profilo professionale ma anche sotto il profilo del trattamento economico.

(4-19132)

STIFFONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il consiglio comunale di Asolo (Treviso), con atto n. 13 del 28 febbraio 2000, ha approvato il seguente ordine del giorno che si riporta:

«Il consiglio comunale di Asolo, nel prendere atto del termine del 31 luglio 2000, entro il quale il Governo dovrà emanare il decreto legislativo per la revisione del sistema distributivo dei trasferimenti erariali a comuni e province;

considerato che il comune di Asolo risulta essere all'ultima posizione, in provincia di Treviso, quanto ai trasferimenti statali relativi al contributo ordinario, con una quota *pro capite* di lire 35.135, inferiore del ben 79,24 per cento (dati del 1996) rispetto alla media nazionale;

rilevato che, a causa di tale penalizzazione, l'amministrazione comunale di Asolo si vede costretta a reperire i fondi necessari al corretto funzionamento del comune attraverso l'aumento delle imposizioni;

auspica che la nuova riparametrazione dei trasferimenti statali avvenga nel rispetto dei principi costituzionali, evitando il perpetuarsi di anacronistiche sperequazioni fra enti aventi caratteristiche analoghe;

invita il Governo ad una più attenta ed equa ripartizione delle risorse nazionali agli enti locali;

sollecita i gruppi parlamentari, l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e l'Associazione dei comuni della Marca Trevigiana a vigilare affinché la ripartizione dei trasferimenti statali avvenga nel rispetto dei principi costituzionali, evitando ogni e qualsiasi discriminazione;

si impegna a comunicare il presente ordine del giorno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, ai gruppi parlamentari, all'ANCI, all'Associazione dei comuni della Marca Trevigiana e a tutti i comuni della provincia di Treviso»,
l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare in relazione alle istanze evidenziate nella risoluzione del consiglio comunale riportata in premessa.

(4-19133)

WILDE. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso: che il quotidiano sportivo «La Gazzetta dello Sport» del giorno 3 maggio 2000 ha ipotizzato il commissariamento della FISE (Federazione italiana sport equestri) da parte del CONI;

che due consiglieri federali hanno soltanto recentemente rassegnato le dimissioni dal consiglio federale determinando, ai sensi dell'articolo 30, lettera *d*), dello statuto della FISE, la decadenza del consiglio stesso;

che la decadenza del consiglio federale non comporta, secondo l'attuale statuto, la decadenza del presidente federale al quale spetta l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria;

che l'assemblea nazionale di fine biennio, tenutasi a Montecatini nel marzo 1999, ha approvato pressochè all'unanimità la relazione tecnico-morale-finanziaria del presidente, costituendo una probante verifica elettorale;

che la FISE, fondata a Roma nel 1926, è costituita da tutte le società, associazioni ed organismi sportivi che, senza scopo di lucro, praticano lo sport equestre;

che la FISE è riconosciuta dal CONI e, come unico organismo italiano, è riconosciuta anche dalla Federazione internazionale;

che la FISE, ai sensi del decreto legislativo n. 242 del 1999, è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato;

che la FISE ha svolto in questi anni, con risultati particolarmente positivi, l'attività sportiva che si è concretizzata:

nell'organizzazione dei Campionati mondiali (WEG 1998), Giochi del Mediterraneo a Bari nel 1997, Campionati europei di completo ed endurance nel 1997, CSIO di Piazza di Siena 1997-1999;

in un particolare ampliamento della base associativa con un incremento di società sportive e tesserati (circa il 30 per cento in più nell'ultimo anno);

in risultati agonistici nelle varie discipline che hanno proposto i migliori risultati degli ultimi dieci anni;

in un ampliamento delle discipline sportive che hanno contribuito ad incrementare l'interesse per gli sport equestri, in particolare per il settore *western* e turismo equestre;

in un positivo andamento finanziario, derivante dall'ampliamento della base sportiva sia in termini di tesseramento che d'organizzazione di gare; negli ultimi tre anni i concorsi internazionali di salto ostacoli sono aumentati da venti a circa sessanta;

che i bilanci della FISE sono stati tutti regolarmente deliberati dal consiglio federale ed approvati dalla giunta esecutiva del CONI, previo parere favorevole del collegio dei revisori dei conti,

l'interrogante chiede di conoscere:

se corrisponda a verità che la giunta esecutiva del CONI desideri effettivamente procedere al commissariamento della FISE;

se, allo stato attuale, sussistano «le gravi irregolarità nella gestione o gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali» previste dallo statuto del CONI come uniche motivazioni per procedere al commissariamento di una federazione sportiva o quali siano le reali motivazioni;

se non si possa ravvisare un grave vizio di legittimità nel caso in cui si proceda al commissariamento di un ente privato senza che si siano palesate le condizioni previste dallo statuto del CONI;

se il Ministro in indirizzo non ravvisi l'opportunità di verificare se il CONI abbia intenzione di notificare alla FISE l'eventuale avvio di un procedimento amministrativo volto al commissariamento della Federazione, così come previsto dalle attuali normative in materia di trasparenza amministrativa.

(4-19134)

SEMENZATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso:

che nel giugno 1980 nei cieli di Ustica si è verificato un disastroso incidente che ha coinvolto un DC9;

che l'avvocato Carlo Davanzali, armatore del DC9 caduto, a seguito del disastro ha subito gravissimi danni patrimoniali e morali;

che difficilmente tali danni potranno essere integralmente quantificati in ragione dei molteplici effetti a catena che hanno trascinato e coinvolto l'armatore e la sua famiglia, l'azienda e i suoi dipendenti, tutte vittime incolpevoli di fatti che risultano oggi non dipendenti dalla loro volontà;

considerato:

che la sentenza del giudice istruttore, dottor Priore, depositata il 31 agosto 1999 conclude l'istruttoria relativa al caso Ustica dichiarando, «non doversi procedere per il reato di strage, essendo ignoti gli autori del reato»;

che, indipendentemente dalla individuazione di specifiche soggettive responsabilità penalmente rilevanti, l'autorità giudiziaria da una parte ha escluso nella maniera più assoluta la presenza di una qualsiasi responsabilità della compagnia aerea Itavia nel verificarsi del sinistro e, dall'altra, ha indicato circostanze di fatto inequivocabili che individuano la causa dell'abbattimento del DC9 nella esecuzione di una concomitante battaglia aerea tra contrapposte forze militari;

che, in base a quanto previsto dalla Convenzione tra gli Stati membri del Trattato del Nord-Atlantico firmata a Londra il 19 giugno 1951 e resa esecutiva ai sensi della legge 30 novembre 1955, n. 1335, articolo 8, esiste la possibilità di chiedere indennizzo allo Stato italiano quale Stato di soggiorno,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno, in considerazione anche del tempo già trascorso, avviare tutte le procedure per soddisfare le richieste di indennizzo, avanzate dall'avvocato Davanzali, ai sensi della legge n. 1335 del 1955.

(4-19135)

BETTAMIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso: che l'estrema debolezza dell'euro sembra dipendere solo in parte dalla congiuntura internazionale;

che, viceversa, appaiono sempre più evidenti le ragioni strutturali della debolezza della moneta europea imputabili sia alle strutture economiche di alcuni paesi dell'Unione, sia alla mancanza di riforme istituzionali dell'Unione,

si chiede di conoscere se il Presidente del Consiglio non ritenga opportuno sollevare questo problema al prossimo vertice dei capi di Stato e di Governo di Lisbona, affinché le istituzioni europee assumano esse stesse l'iniziativa di proporre ai Governi dei paesi membri quelle riforme di struttura necessarie, quali le privatizzazioni, la riforma dei sistemi fiscali, la liberalizzazione dei mercati del lavoro e la riforma dei sistemi pensionistici: elementi ormai chiaramente alla base del rafforzamento della moneta comune.

(4-19136)

LAURO. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nell'isola di Ischia (Napoli) la scuola elementare «Guglielmo Marconi» ha raggiunto un livello di degrado strutturale non più tollerabile;

che i genitori dei bambini ospitati nella scuola quotidianamente manifestano il loro malcontento allo scrivente, circa le condizioni di vivibilità dell'istituto;

che, in particolare, non vi è nella scuola un locale destinato alla mensa scolastica ed i bambini, di conseguenza, sono costretti a consumare il pasto sullo stesso banco sul quale studiano, con evidenti problemi igienici, contravvenendo la normativa attualmente vigente;

che sembra che vi sia stato un intervento del prefetto per autorizzare la deroga;

che i servizi igienici non sono adeguati ad ospitare bambini in età scolare in quanto ci si trova in presenza di lavabi ad altezza non idonea alle esigenze degli utenti della scuola;

che si riscontra anche la mancanza di locali per svolgere le attività integrative e di sostegno,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda intraprendere per verificare l'effettivo stato in cui versa l'istituto in premessa;

se si intenda procedere a sollecitare un urgente e ulteriore stanziamento di fondi a favore dell'istituto così da garantire la ristrutturazione ormai divenuta necessaria, anche in considerazione del fatto che la regione Campania non ha tenuto in alcun conto il riconoscimento di «isola minore», avvenuto con l'articolo 5 della legge n. 265 del 1999;

se si ritenga corretta e legittima l'attuazione del tempo prolungato in presenza di siffatta situazione strutturale, peraltro assai diffusa in tutto il Mezzogiorno d'Italia.

(4-19137)

LAURO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel corso delle periodiche riunioni autorizzate tra le associazioni di categoria è emerso che tra le guide turistiche autorizzate vi è un diffuso stato di preoccupazione per il proliferare del fenomeno di abusivismo, soprattutto nelle aree a maggior richiamo turistico ed in particolare nei Campi Flegrei;

che il fenomeno ha assunto proporzioni tali da richiedere un costante e potenziato servizio di vigilanza e controllo (come del resto già avviene nell'area vesuviana) al fine di consentire che l'attività di guida sia svolta solo da coloro che sono in possesso di regolare licenza ai sensi della legge regionale del 16 marzo 1998, n. 11, e muniti di apposito tessero-licenza e distintivo di riconoscimento;

che gli abusivi incorrono anche nel reato previsto dall'articolo 348 del codice penale, legittimando gli organi preposti alla vigilanza e controllo ovvero alla sicurezza pubblica ad intervenire a norma di legge nei confronti dei contravventori,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per fronteggiare il fenomeno delle attività professionali svolte abusivamente in tutti i monumenti archeologici, paesaggistici, ambientali, architettonici dei Campi Flegrei;

se si intenda invitare gli organi di polizia presenti sul territorio di rispettiva competenza a porre attenzione e sempre maggiore collaborazione al fine di contenere al massimo il predetto fenomeno di abusivismo nel comparto delle attività turistiche, specie nel prossimo periodo in cui l'attività entra nella fase di massima intensità.

(4-19138)

SEMENZATO. – *Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e degli affari esteri.* – Premesso:

che nella zona Roma Nord è posizionata la stazione radio di «Radio Vaticana», stazione radio che irradia tutto il mondo, da Cesano all'Australia, dalle borgate romane alla Cina;

che la zona della stazione radio si trova dentro uno spazio di 400 ettari, recintato da un muro sorvegliato all'esterno da una stazione dei carabinieri;

che da anni i cittadini della zona che va dalla Braccianese a Cesano, dall'Olgiata al lago di Martignano, zona che rientra nel raggio dei quattro chilometri dalla stazione di «Radio Vaticana» e che viene definita a rischio secondo i primi dati dell'indagine promossa dall'ufficio epidemiologico regionale, lamentano disturbi legati all'irradiazione da onde elettromagnetiche quali casi di tumore, insonnie, cefalee, disturbi della memoria, stati di spossatezza: gli stessi sintomi neurologici denunciati in altre zone d'Italia a forte concentrazione elettromagnetica;

che la zona in questione ha una percentuale di morti da tumori di circa il 30 per cento in più rispetto alla media nazionale; solo nel 1996 su trenta deceduti venti sono stati i casi di tumore;

che una recente misurazione del campo elettromagnetico commissionata dalla regione Lazio ha accertato nella zona valori di gran lunga superiori ai 6 volt/metro, soglia massima consentita dal «decreto Ronchi» per edifici e aree in cui le persone sostano per un tempo non inferiore alle quattro ore come le case, ma anche le scuole o i luoghi di lavoro;

che nella zona in questione vivono stabilmente circa 30.000 persone;

considerato:

che oltre ai danni alle persone l'irradiazione della stazione di «Radio Vaticana» provoca altri disturbi quali ad esempio strumenti diagnostici e di precisione in "tilt", guasti ai *bypass* in prossimità della stazione radio, televisioni disturbate dal segnale, impianti auricolari per la sordità collegati in diretta con la radio;

che tutte le persone che abitavano all'interno del perimetro della stazione, sia civili che militari, sono state evacuate negli anni senza spiegazioni ufficiali;

che nella zona in prossimità della stazione si continua ad edificare e l'imminente apertura della metropolitana leggera farà di quell'area lo snodo strategico di Roma Nord;

che alle pressioni sempre più forti da parte dei comitati dei cittadini «Radio Vaticana» oppone le norme europee e il principio dell'extraterritorialità;

che dall'epoca delle prime installazioni, fine Anni Cinquanta, ad oggi le antenne si sono decuplicate,

si chiede di sapere:

se il Ministro della sanità non ritenga opportuno avviare un'indagine sulle reali cause degli aumenti di casi di tumore nella zona circostante la stazione radio di «Radio Vaticana»;

se lo stesso non ritenga opportuno intervenire al fine di emanare una direttiva specifica al fine di evitare che si ripetano casi come quello in questione;

se il Ministro dell'ambiente non ritenga opportuno intervenire al fine di verificare se le antenne della stazione radio di «Radio Vaticana» rientrino nei limiti massimi consentiti dalla legge;

se non si ritenga opportuno disporre un accertamento tecnico e sanitario per verificare il livello di emissioni cui sono sottoposti i cittadini residenti nella zona;

se il Ministro degli affari esteri non ritenga opportuno intervenire presso la Santa Sede al fine di verificare la possibilità di una diversa collocazione delle antenne in questione.

(4-19139)

SEMENZATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che risulta che l'Enel intende riprendere i lavori per la realizzazione di un elettrodotto da 380 KV, in doppia terna, in Valnerina nel territorio di Terni;

che tali lavori erano stati sospesi dopo aver stipulato, presso la Presidenza del Consiglio, un accordo tra le parti interessate che prevedeva lo studio di una soluzione alternativa quale l'interramento dei piloni e in ogni caso la sospensione dei lavori in attesa della sentenza del TAR che sta decidendo in merito ai ricorsi presentati;

che l'annuncio della ripresa dei lavori da parte dell'Enel dell'elettrodotto di Villavalle è incomprensibile e sta destando molte preoccupazioni tra gli abitanti interessati e gli enti locali nel cui territorio insiste il progetto;

che il comune di Terni, nella persona del sindaco Paolo Raffaelli, ha preso una rigida posizione contro l'annunciata decisione dell'Enel di riprendere i lavori;

considerato:

che è in corso di discussione in Parlamento, su proposta del Governo, una nuova normativa riguardante i livelli di inquinamento elettromagnetico consentiti in rapporto agli elettrodotti;

che l'elettrodotto in questione non è mai stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale che la normativa vigente prevede per gli elettrodotti o superiori a 150.000 volt o più lunghi di 25 chilometri;

che l'annuncio della ripresa dei lavori da parte dell'Enel ha destato allarme e forte preoccupazione nei cittadini della zona;

che sullo stesso argomento lo scrivente ha già presentato un'altra interrogazione, la n. 4-10992 del 15 maggio 1998, che a tutt'oggi non ha ricevuto risposta,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire al fine di dare garanzie e assicurazioni ai cittadini della zona interessata dal tracciato dell'elettrodotto;

se non si ritenga opportuno intervenire presso l'Enel al fine di verificare l'atteggiamento dell'azienda nei confronti dell'elettrodotto in oggetto;

se non si ritenga opportuno attuare la valutazione di impatto ambientale, così come prevista dalla normativa vigente;

se non si ritenga opportuno sospendere le procedure relative all'elettrodotto in questione in attesa della nuova normativa sull'inquinamento elettromagnetico in corso di approvazione in Parlamento.

(4-19140)

DOLAZZA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che con atto di sindacato ispettivo 4-18422 del 2 marzo 2000 e con successivo atto (anche di sollecito 4-18767 del 28 marzo 2000) venivano chiesti ragguagli su alcuni accadimenti e, fra questi, sul fatto che i dottori Caselli e Mancuso, magistrati ordinari in servizio presso il Ministero della giustizia rispettivamente come direttore e vice-direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), fruissero al centro di Roma (ed il Caselli anche in altre zone della città) per le proprie private esigenze

abitative, a titolo assolutamente gratuito, di ampi e lussuosi alloggi demaniali, sfarzosamente restaurati ed arredati, beneficiando anche, sempre a titolo gratuito, ma a spese dell'Erario, di un serie infinita di *benefits* (uso di numerosi telefoni ordinari e cellulari, viaggi frequentissimi, con mezzi dell'amministrazione e con trattamento di missione per se stessi e per le loro scorte, da e per i luoghi di loro abituale dimora, a Roma, Torino, Napoli e persino in alcune isole campane; soggiorni, anche prolungati, in alberghi di lusso; acquisto ed uso di lussuose e potenti autovetture tedesche per se stessi e per il loro seguito di recente accresciutosi numericamente con l'aumento del personale civile nella segreteria del Caselli, eccetera), *benefits* aggiuntivi ad un trattamento economico definibile principesco e senza precedenti, per indennità varie, alcune addirittura pensionabili, e per compensi per preteso «lavoro straordinario»;

che con tali interrogazioni veniva anche chiesto di conoscere il veritiero costo complessivo, anche per i servizi di scorta e tutela, che sopporta l'Erario, e quindi l'intera comunità italiana dei contribuenti, per avvalersi dell'opera dei citati dottori Caselli e Mancuso (e di numerosi altri magistrati, espressi da una medesima matrice sindacale: magistratura democratica) la cui assoluta incapacità di modificare e innovare la macchina dell'amministrazione penitenziaria è sotto gli occhi di tutti (come sta, fra l'altro, a provare quanto verificatosi nelle carceri della Sardegna, di recente conosciuto), avendo anzi contribuito, e contribuendo, ad aggravare i mali del «pianeta carcere» e a «sperperare» le ingenti risorse patrimoniali e «budgetarie» di cui beneficia l'amministrazione penitenziaria, purtroppo desolatamente incapace di esprimere qualificati dirigenti di provenienza interna, intenti a catturare la benevolenza della cosiddetta «nuova razza padrona» e a dilaniarsi tra loro;

che, non a caso, con l'atto di sindacato parlamentare ispettivo del 28 marzo 2000 si ponevano altri preoccupati interrogativi: da una parte sull'accresciuto *budget* a disposizione del Ministro della giustizia e del proprio Gabinetto, senza che a tale aumento fossero corrisposti apparenti miglioramenti nella complessiva macchina della giustizia; dall'altra sulla creazione in seno al DAP di un «reparto speciale», un vero e proprio servizio di *intelligence* istituito nei fatti nel Dicastero della giustizia, senza alcun supporto normativo, con il compito, tra gli altri, di provvedere anche alla registrazione, ad insaputa degli interessati e in violazione delle vigenti norme processuali e penitenziarie, dei colloqui tra i detenuti e i loro avvocati; è conseguente desumere che nelle registrazioni di detto servizio di *intelligence* siano compresi anche i colloqui dei detenuti e, quindi, anche quelli, coperti da assoluto segreto d'ufficio, con i magistrati (pubblici ministeri, giudici delle indagini preliminari, magistrati di sorveglianza) che a vario titolo incontrano e parlano con i detenuti in ragione del loro ufficio; c'è da aggiungere come tale struttura d'*intelligence* sia stata affidata ad un uomo di fiducia dei citati dottori Caselli e Mancuso, noto nell'ambiente per la straordinaria «abilità» nel sapersi riciclare da compromesso ufficiale del disciolto corpo degli agenti di custodia in dirigente generale della Presidenza del Consiglio;

che nessuna risposta è stata fornita alle suddette richieste di informazioni, essendo infatti finora pervenuta, sia pure in dichiarata risposta

all'interrogazione del 28 marzo 2000, soltanto una comunicazione del 19 aprile 2000, a firma del Ministro della giustizia *pro tempore*;

che nessuna risposta è stata data altresì alle numerose altre richieste di ragguagli, riguardanti l'amministrazione della giustizia nonché all'esigenza sia di ridare trasparenza e smalto all'immagine e all'azione dell'Ispettorato generale del Ministero, attraverso un *turn-over* totale di magistrati e funzionari e soprattutto con la nomina a capo dell'ispettorato stesso (in luogo del dottor Ferrara, destinato alla poltrona di presidente della sezione GIP di Roma) di un magistrato di comprovata capacità professionale e realmente scevro da qualsiasi tipo di condizionamento, sia di porre fine all'illegittima ed inopportuna permanenza nella procura della Repubblica di Roma del dottor Giovanni Salvi (titolare di rilevanti deleghe in delicate indagini penali a lui affidate dal procuratore capo, fratello di un Ministro della Repubblica e vice-presidente dell'Associazione nazionale magistrati);

che nella comunicazione cui al precedente capoverso ci si dilunga per ben 93 righe in una insulsa illustrazione sulla struttura del bilancio della giustizia, senza peritarsi tuttavia di dare la benchè minima risposta a nessuno degli interrogativi posti, senza nemmeno precisare a quanto ammonti il complessivo *budget*, per quali effettive spese esso venga concretamente utilizzato, se le varie uscite corrispondano tutte a legittime imputazioni, eccetera, e senza soprattutto nulla spiegare in ordine alle numerose «anomalie», sulle quali erano stati ripetutamente sollecitati ragguagli, nel Ministero della giustizia e nel Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, coinvolgenti personaggi individuati e comunque facilmente individuabili; tali «anomalie» sono ridotte dall'estensore della comunicazione ministeriale di risposta al solo utilizzo di alloggi demaniali da parte dei dottori Caselli e Mancuso; anche a tale riguardo non era fornita alcuna utile notizia, nonostante fossero ormai trascorsi ben 48 giorni dall'interrogazione del 2 marzo 2000, della quale quella del successivo 28 marzo costituiva anche sollecito, affermando «che si provvederà a fornire la relativa risposta non appena saranno pervenuti gli elementi informativi ancora in fase di elaborazione avuto riguardo al breve lasso di tempo intercorso dalla presentazione dell'interrogazione stessa e prontamente richiesti alla competente articolazione ministeriale»;

che l'indefinibile comunicazione cui al precedente capoverso, mentre non risponde nemmeno ad una delle domande che erano state poste al Ministro della giustizia, appare peraltro significativa dell'inammissibile grado di sciattezza, noncuranza, inefficienza e apparente tracotanza in cui versano gli apparati e gli uomini della giustizia, pressochè dominata da funzionari-magistrati i quali dovrebbero più d'ogni altro possedere il senso dello Stato e che invece, pur di fronte a domande precise loro provenienti dai rappresentanti della Nazione, nell'esercizio delle loro funzioni, ritengono di potersi rifugiare, senza timori di punizioni, e certamente nella speranza, invece, di futuri vantaggi, in comportamenti reticenti ed elusivi, di sostanziale favoreggiamento e complicità, di totale rifiuto, comunque, a rendere conto della verità;

che, nel frattempo, altre rilevanti «anomalie» continuano a verificarsi nel Ministero della giustizia dove, secondo ripetitive informazioni

pervenute in ambiente parlamentare, tra Giancarlo Caselli e Franco Ippolito, antichi componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, entrambi provenienti dalla medesima corrente associativa (cosiddetta democratica), l'uno a capo dell'amministrazione penitenziaria, e l'altro a capo dell'amministrazione giudiziaria (ma fermamente intenzionato, quest'ultimo, sulla base anche di un progetto riorganizzativo sponsorizzato del precedente Ministro ad annettersi le rilevanti competenze di spesa oggi attribuite alla Direzione generale degli affari civili, il cui capo, il quale aveva tentato di opporsi, è stato sostituito e tacitato con l'incarico di procuratore aggiunto a Roma), sarebbe stata raggiunta un'intesa volta a sopprimere – in patente violazione di legge ma con il benessere preventivo dei vari organismi di controllo interni ed esterni – l'attuale struttura centrale dedicata al polo informatico per l'intera galassia della giustizia (diretta da un dinamico e capace magistrato, forse proprio per queste sue caratteristiche mai molto amato dagli apparati ministeriali) e a spartirsene le spoglie (estremamente appetibili in ragione dei cospicui fondi amministrati) da DAP e organizzazione giudiziaria;

che – nonostante il valore di «notizia di reato» che sicuramente rivestono sia i fatti or ora ripetuti e sintetizzati, sia i numerosi altri di cui sono stati chiesti ragguagli con interrogazioni parlamentari sulla vocazione insabbiatrice della procura della Repubblica di Roma e sulla nomina in posti-chiave di uomini vicini al capo della procura di Roma, dottor Vecchione, nella maggior parte provenienti dal Ministero ed in particolare dall'Ispettorato generale – nel recepire i numerosi atti parlamentari di sindacato ispettivo in questione il Ministero della giustizia ha mantenuto uno strenuo silenzio e la procura della Repubblica di Roma non ha aperto alcun fascicolo per verificare la sussistenza di eventuali reati, da parte di quei pubblici ufficiali, commessi, pur nell'obbligatorietà dell'azione penale,

si chiede di sapere:

i motivi per i quali non sia stata data ancora risposta alle interrogazioni 18422 del 2 marzo 2000 e 4-18767 del 28 marzo 2000, per le quali si sollecita comunque pronto ed immediato riscontro;

quali indagini, accertamenti e risultati, ad oltre due mesi dalla prima interrogazione, siano stati esperiti e raggiunti, da parte di ciascuno dei Ministri interrogati, sui fatti segnalati con i suddetti atti parlamentari;

quali indagini e accertamenti, e quali concrete iniziative, intenda assumere il Ministro della giustizia sia in ordine ai fatti già ascritti a vario titolo ai detti Caselli e Mancuso, anche in relazione all'agenzia di *intelligence* istituita in via Arenula e in via Silvestri, sia in ordine alle sopravvenute vicende di spartizioni fra dirigenti generali del Ministero della giustizia;

quanti impiegati, distinti per nome e cognome, per qualifica funzionale, e per funzioni effettivamente esercitate, compongano lo *staff* del dottor Ippolito e quello del dottor Caselli;

se non sia giunto il momento di allontanare dal Ministero della giustizia la pletora di magistrati (tutti con nota caratterizzazione politica) che ora l'affollano, nel Gabinetto, nell'ufficio legislativo e nelle varie strutture centrali, per la maggior parte tecnicamente incapaci, intenti a cu-

rare la personale sopravvivenza e gli spazi di potere, apparentemente dimentichi del giuramento di fedeltà allo Stato, e di sostituire detti con magistrati più capaci e meno targati, più esperti e quindi anche meno condizionati e condizionabili;

se e quali procedure pubbliche si intenda adottare per nominare a capo dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia un magistrato di assoluto prestigio personale e professionale, notoriamente scevro da condizionamenti, scelto tra quanti ne abbiano dato preventivo e formale assenso;

quali motivi giustificino l'illegittimo mantenimento della direttrice di carcere, Di Paolo, in funzioni amministrative giudiziarie al fianco del dottor Vecchione;

quali motivi si oppongano alla sollecita destinazione del dottor Giovanni Salvi ad altro ufficio giudiziario, stante l'assoluta incompatibilità ambientale rispetto alle attuali funzioni di pubblico ministero a Roma;

se e quali iniziative si intenda adottare per verificare, e poi sottoporre a monitoraggio continuo, lo stato della giustizia penale romana, oggetto di critiche e perplessità per effetto delle omissioni ed iniziative del capo della procura, nonché della presenza in posti-chiave di uomini provenienti dal Ministero della giustizia, tutti legati a detto capo della procura da antichi e consolidati rapporti personali;

se non sia infine giunto il momento, anche alla luce della gravissima inerzia della procura della Repubblica di Roma in ordine ai fatti illeciti denunciati con i suddetti (ed altri) atti parlamentari, di esperire tutte le azioni utili a ricondurre a legalità, efficienza, trasparenza e imparzialità l'attività di indagine del più importante ufficio giudiziario d'Italia, anche attraverso una mirata inchiesta ispettiva e la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica di Perugia.

(4-19141)

LA LOGGIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che in Iran 13 cittadini di fede ebraica sono stati ingiustamente arrestati ed accusati dal governo di Teheran di spionaggio a favore degli Stati Uniti e d'Israele;

che tale accusa, per cui è prevista secondo il codice iraniano la pena di morte, non ha alcun fondamento, dato che costoro sono solo addetti al culto, insegnanti di ebraico e giovani ebrei;

che il processo si sta svolgendo in aperto spregio delle norme internazionali;

che i principi di libertà e giustizia non debbono far parte solo del codice genetico dell'Europa ma debbono costituire un patrimonio universale,

l'interrogante chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo su questa importante questione e quali iniziative si intenda assumere anche in relazione ai rapporti bilaterali con l'Iran.

(4-19142)